Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 — Roma — Mercoledì, 7 agosto — Numero 186

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 43: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

AVVISO DI CORTE.

Sua Altezza Reale il Duca di Genova, Luogotenente Generale di Sua Maestà il Re, ha ricevuto oggi, alle ore 11,30, in udienza il signor dottor José Maria Quijano Wallis, il quale ha presentato all'Altezza Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di inviato straordinario e ministro plenipotenziario della Repubblica di Colombia.

Roma, 7 agosto 1918.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1044 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduta la legge 18 luglio 1917, n. 1143, per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra;
Udito il parere del Comitato nazionale, istituito dalla legge predetta;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con gli altri ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso regolamento per la esecuzione della legge 18 luglio 1917, n. 1143, per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra.

Detto regolamento sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

Orlando — Sonnino — Colosimo — Sacchi — Meda — Nitti — Zupelli — Del Bono — Bissolati — Berenini — Dari — Miliani — Ciuffelli — Fera — Villa — Crespi.

Visto, *Il guardasigilli*: Sacchi.

REGOLAMENTO

per l'esecuzione della legge 18 luglio 1917, n. 1143, sul quale ha dato parere favorevole il Comitato nazionale nell'adunanza del 29 aprile 1918 a norma dell'art. 8, n. 4 di detta legge e modificato in conformità del parere emesso dal Consiglio di Stato in adunanza generale il 1° giugno 1918. Approvato dal Consiglio dei ministri nell'adunanza del 28 giugno 1918.

CAPO I.

Degli orfani di guerra.

(Articoli 1 a 5, 44 capoverso primo e penultimo legge).

Art. 1.

(Articoli 1 e 2 comma 1 legge).

S'intendono morti in dipendenza dello stato di guerra agli effetti della legge 18 luglio 1917, n. 1143:

a) coloro che sono periti per avere ovunque, anche nelle colonie, preso parte alla presente guerra, benchè non cittadini italiani, a condizione, in questo caso, che gli orfani non abbiano protezione ed assistenza nel proprio Stato;

b) coloro che, anche non avendo preso parte alla guerra, sono periti in conseguenza di un fatto bellico, ovunque avvenuto, ovvero di malattie epidemico-infettive, contagiose o endemiche, dipendenti dalla guerra.

Si presumono, altresì, morti in dipendenza dello stato di guerra coloro che, fino ad un anno dopo la pubblicazione della pace, siano periti in conseguenza di malattia di altra natura, contratta od aggravatasi durante il servizio militare ovunque prestato.

Tale presunzione si applica anche ai non militari che siano morti per malattia contratta od aggravatasi nell'esecuzione di lavori per conto o nell'interesse dello Stato, ovvero nell'adempimento di funzioni civili; gli uni o le altre aventi connessione con lo stato di guerra.

Art. 2.

(Art. 2 comma 1 legge).

Sono equiparati agli orfani delle persone morte in dipendenza dello stato di guerra i figli di coloro che siano stati riconosciuti dispersi nei modi previsti dal decreto-legge 9 agosto 1912, n. 914, convertito nella legge 22 maggio 1913, n. 484, e dal decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1103, finchè duri lo stato di dispersione.

Art. 3.

(Art. 44 capoverso 1 legge).

Per gli effetti dell'assistenza sono equiparati agli orfani di guerra coloro ai quali, per una delle cause indicate nei precedenti articoli, sia mancata la persona che, o per adempimento dell'obbligo degli alimenti, o per fatto debitamente accertato, provvedeva in tutto od in parte principale al loro mantenimento.

Art. 4.

(Art. 5 legge).

Ove sorgano dubbi nell'applicazione degli articoli precedenti, il Comitato provinciale dispone i necessari accertamenti agli effetti dell'art. 5 della legge 18 luglio 1917, n. 1143.

Art. 5.

(Art. 4 legge).

L'ufficiale dello stato civile che, entro un mese dalla ricevuta della richiesta di annotazione, di cui all'art. 4 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, non provvede a tale adempimento, incorre nella pena pecuniaria comminata dall'art. 404 del Codice civile.

Art. 6.

(Art. 5 legge).

Nella compilazione delle schede di famiglia ed individuali e degli elenchi comunale e generale degli orfani di guerra i Comuni ed i Comitati provinciali si devono attenere alle norme che sono emanate dal Ministero dell'interno, udito il Comitato nazionale. La formazione delle schede e la iscrizione nell'elenco devono avvenire entro giorni otto da quello in cui sia stata accertata la residenza dell'orfano nel Comune.

Prima di iscrivere un orfano nell'elenco generale il Comitato provinciale deve far procedere, nei modi legali, e rivolgendosi alle competenti autorità, agli accertamenti necessari per comprovare l'avvenuta morte del genitore in dipendenza dello stato di guerra. Gli elementi raccolti devono risultare dal fascicolo personale relativo a ciascun orfano.

Le cancellazioni dell'elenco generale non possono effettuarsi se non per il raggiungimento della maggiore età dell'orfano, salvo il caso della interdizione, per morte, per trasferimento in altro Comune del Regno, o per emigrazione all'estero, ovvero per deliberazione del Comitato provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge 18 luglio 1917, n. 1143.

Dello schedario e dell'elenco comunale gli uffici municipali devono subito trasmettere copia al Comitato provinciale ed al pretore del mandamento. Devono pure trasmettere le notizie delle successive variazioni dell'elenco nel termine di giorni tre dalla trascrizione del relativo atto nei registri dello stato civile, ovvero dalla acquistata cognizione del fatto che dà luogo alla variazione.

Nel caso di trasgressione degli obblighi predetti, il prefetto provvede a norma dell'art. 216 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e, qualora le trasgressioni si ripetano, anche a norma dell'art. 159 della legge stessa.

Art. 7.

(Art. 5 legge).

Ogni cittadino può fare istanza al Comitato provinciale per promuovere la iscrizione di un orfano nell'elenco o la cancellazione di chi vi sia stato indebitamente iscritto.

Il Comitato provinciale, prima di decidere sull'istanza, o prima di provvedere di ufficio ad una cancellazione, deve sentire il rappresentante legale dell'orfano.

Il provvedimento del Comitato provinciale è notificato, per mezzo del messo comunale, a chi ha presentato l'istanza ed, in ogni caso al rappresentante legale dell'orfano.

Il termine per ricorrere al Comitato nazionale è di giorni trenta decorrenti, per le persone di cui al precedente comma, dalla data della notificazione, e, per ogni altro cittadino, dalla data della pubblicazione fatta a norma dell'art. 32.

Il Comitato nazionale può, in ogni tempo, sopra istanza o di ufficio, promuovere la decisione del Comitato provinciale per la iscrizione o la cancellazione di un orfano.

Qualora il Comitato provinciale non si pronunzi nel termine di un mese, dall'invito, provvede il Comitato nazionale, dopo aver sentito il rappresentante legale dell'orfano.

Il provvedimento del Comitato nazionale è definitivo.

Art. 8.

(Art. 5 legge).

In caso di mutamento di residenza da uno ad altro Comune del Regno, o di emigrazione all'estero per fissarvi la dimora, in un orfano di guerra, colui che esercita su di esso la patria potestà, la tutela, la cura, od a cui l'orfano trovasi affidato, gli ascendenti maschi, i fratelli maggiorenni e gli zii devono farne immediata denunzia all'ufficio del Comune nel cui elenco l'orfano è iscritto, indicando il luogo ove è stata fissata la nuova residenza, ed all'ufficio di quest'ultimo Comune.

Nel caso che un orfano dall'estero entri nel Regno per fissarvi la residenza, la denunzia predetta deve farsi al console italiano della località che viene abbandonata, nonchè all'ufficio del Comune ove è stabilita la nuova residenza, indicando quella precedente.

I direttori di Istituti di educazione, istruzione, o, comunque, di ricovero, i dirigenti stabilimenti carcerari devono, ogni qual volta ricevono, o dimettono, un orfano di guerra, darne partecipazione al Comitato provinciale dal quale dipende il Comune in cui l'orfano ha avuta la sua ultima residenza, indicando possibilmente la località ove l'orfano dimesso intende fissare la nuova residenza.

Il Comitato accerta che l'orfano venga iscritto nei rispettivi elenchi e schedari.

Art. 9.
(Art. 5 legge).

Gli uffici comunali di stato civile e di anagrafe quando ricevono, a' sensi di legge, atti, dichiarazioni, denuncie e richieste riflettenti minorenni orfani di uno o di ambo i genitori, devono eseguire immediatamente indagini per accertare se trattisi di orfani di guerra, chiedendo notizie e schiarimenti ai dichiaranti, denuncianti e richiedenti, ai testimoni, agli uffici ed autorità da cui provengono le predette dichiarazioni, denuncie o richieste.

Nelle schede individuali del registro di popolazione, di cui all'art. 9 del regolamento 21 settembre 1901, n. 445, fra le notizie riflettenti lo stato civile, deve indicarsi pure la eventuale condizione di orfano di guerra del titolare della scheda.

Nel dare l'avviso e nel fornire le notizie e documenti di cui all'art. 24 del regolamento surricordato, gli uffici comunali devono indicare la condizione eventuale di orfano di guerra della persona cui l'avviso, le notizie ed i documenti predetti si riferiscono, ogni qual volta detta condizione sia, comunque, venuta a loro conoscenza.

Art. 10.
(Art. 5 legge).

I pretori, nelle verifiche periodiche ai registri dello stato civile, debbono pure indagare se per tutti gli orfani di guerra siansi fatte le prescritte iscrizioni, annotazioni e comunicazioni, e debbono denunciare al Comitato provinciale le eventuali omissioni.

Art. 11.
(Articoli 5 e 44 capoverso penultimo legge).

Qualora non siano state fatte le denunzie di cui all'art. 8, o gli ufficiali di stato civile non adempiano a quanto è prescritto nell'art. 9 del presente regolamento, chi è incorso nell'omissione, o chi rifiuta di fornire agli uffici comunali le notizie che siano a sua conoscenza per le annotazioni nello elenco e nello schedario degli orfani di guerra, incorre nella pena pecuniaria comminata dall'art. 404 del Codice civile.

CAPO II.

Autorità ed enti a cui è affidata la vigilanza degli orfani di guerra.

(Articoli 6 a 15 legge).

Art. 12.
(Art. 6 comma 2 legge).

Il Comitato nazionale, tenendo presenti le relazioni che devono essere unite ai rendiconti dei Comitati provinciali, ai sensi dell'art. 100 di questo regolamento, presenta entro il mese di giugno al Ministero dell'interno, una relazione sul servizio di protezione ed assistenza degli orfani di guerra, sui risultati morali ed economici dell'opera propria per l'anno precedente, e sul modo come ha amministrato il fondo di cui al n. 2 dell'art. 8 della legge 18 luglio 1917, n. 1143. Tale relazione sarà allegata a quella che il Ministero deve presentare al Parlamento a norma dell'art. 6 della legge suddetta.

Art. 13.
(Art. 7 legge).

La nomina dei delegati degli Istituti nazionali al Comitato nazionale deve essere fatta dai Consigli di amministrazione con deliberazione da adottarsi secondo le norme dei rispettivi statuti.

Art. 14.
(Art. 7 legge).

Non possono far parte del Comitato nazionale, o ne decadono, le persone contemplate nell'art. 25 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e coloro che, in rapporto agli Istituti nazionali, si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 (nn. 2 e 4) della legge 18 luglio 1904, n. 390, e dall'art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 1° gennaio 1905, n. 12.

La decadenza è pronunziata, in ogni caso, dal Comitato nazionale, sentito l'interessato. Il provvedimento è definitivo.

Art. 15.
(Art. 7 legge).

Coloro che surrogano i membri designati, innanzi tempo scaduti durano in carica per un quadriennio.

Art. 16.
(Art 7 legge).

Le adunanze del Comitato nazionale sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo due volte all'anno: nei mesi di maggio e giugno per controllare il conto consuntivo dei Comitati provinciali; nei mesi di novembre e dicembre per controllare il bilancio preventivo dell'esercizio susseguente dei Comitati medesimi, per la distribuzione fra i Comitati provinciali del fondo a favore degli orfani di cui all'art. 31 della legge 18 luglio 1917, n. 1143 e per la nomina della Giunta esecutiva.

Le seconde sono indette in qualunque tempo, in seguito a determinazione del presidente; o a deliberazione della Giunta esecutiva; o a richiesta scritta di un terzo dei componenti il Comitato nazionale; o ad invito del ministro dell'interno. Ai componenti del Comitato nazionale che risiedono fuori di Roma, spetta una indennità corrispondente alle spese di viaggio da liquidarsi dal Ministero dell'interno in conformità dell'art. 12 del regolamento 1 gennaio 1905, n. 12.

Art. 17.
(Art. 7 legge).

Per la validità delle adunanze del Comitato nazionale è necessario l'intervento della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti; a parità di voti la proposta s'intende respinta.

Le votazioni hanno luogo per alzata e seduta, o per appello nominale. Hanno luogo per schede segrete quando si tratti di questioni concernenti persone.

Art. 18.
(Art. 7 legge).

I verbali delle sedute del Comitato nazionale devono contenere i nomi dei componenti intervenuti all'adunanza con la indicazione di quelli che hanno partecipato alla votazione sui singoli oggetti e di quelli che si sono astenuti. Le deliberazioni devono essere motivate e i verbali devono contenere il riassunto delle discussioni avvenute intorno ai singoli oggetti posti all'ordine del giorno. Essi debbono fare menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve con le quali taluno dei componenti abbia creduto di spiegare, di difendere o ricusare il proprio voto.

I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal capo dell'ufficio di segreteria.

Il Comitato nazionale pubblicherà un bollettino periodico per rendere note le istruzioni e risoluzioni di massima e tutte le informazioni che possano interessare la protezione e l'assistenza degli orfani della guerra. La relativa spesa graverà sul fondo di cui all'art. 31, lettera *a*), della legge 18 luglio 1917, n. 1143.

Art. 19.
(Art. 7 legge).

Nel seno del Comitato nazionale è costituita una Giunta esecutiva di sette membri. Essa è presieduta dal presidente od in sua sostituzione dal vice presidente del Comitato nazionale e ne fanno altresì parte il direttore generale dell'Amministrazione civile, il delegato del Ministero del tesoro, e quattro membri eletti dal Comitato fra i suoi componenti, scelti preferibilmente fra quelli residenti in Roma, dei quali almeno due fra i delegati degli Istituti nazionali, a maggioranza assoluta di voti nel primo scrutinio, ed a maggioranza relativa in caso di ballottaggio.

I componenti elettivi della Giunta esecutiva durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Coloro che surrogano i membri innanzi tempo scaduti durano in carica pel rimanente periodo di nomina del membro surrogato.

Art. 20.
(Art. 7 legge).

Le adunanze della Giunta esecutiva seguono, normalmente, una

volta al mese; in via straordinaria quando il suo presidente lo ritenga opportuno; o su domanda scritta di tre dei suoi componenti; o dietro invito del ministro dell'interno.

Art. 21.

(Art. 7 legge).

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni della Giunta esecutiva, come per le votazioni e per la redazione dei verbali, si applicano le disposizioni degli articoli 17 e 18 del presente regolamento.

Art. 22.

(Art. 7 legge).

La Giunta esecutiva esamina tutti gli affari da sottoporre alle deliberazioni del Comitato nazionale e formula le relative proposte.

Nei casi di urgenza, e sotto la sua responsabilità, può prendere tutte le deliberazioni che spetterebbero al Comitato nazionale, presentandole alla prima adunanza di questo per la ratifica.

Art. 23.

(Art. 44 comma 3 legge).

All'ufficio di segreteria del Comitato nazionale sono applicati funzionari dello Stato, di concetto, di ragioneria e d'ordine, per disposizione del ministro dell'interno e nel numero da esso riconosciuto strettamente necessario pel regolare andamento del servizio.

Lo stipendio di detti funzionari rimane a carico delle rispettive amministrazioni.

All'ufficio stesso può, inoltre, essere adibito del personale volontario gratuito.

L'ufficio è aggregato alla Direzione generale dell'amministrazion civile, ma dipende dal presidente del Comitato nazionale per le attribuzioni inerenti a tale carica.

Il direttore dell'ufficio assiste alle sedute del Comitato nazionale e della Giunta esecutiva e ne compila i verbali; dirige il servizio di segreteria, tiene al corrente i registri ed elenchi necessari; adempie infine agli incarichi che gli sono affidati dal Comitato nazionale, dalla Giunta esecutiva e dal presidente.

Art. 24.

(Art. 8 n. 2 legge).

Il Comitato nazionale delibera la distribuzione delle somme ai Comitati provinciali tenendo presenti anche le segnalazioni che ad esso sieno fatte dagl'Istituti nazionali circa i bisogni degli enti provinciali dipendenti.

Esso delibera, inoltre, le assegnazioni che ritenga necessarie allo scopo di promuovere la fondazione, o facilitare il funzionamento di Istituti che provvedano all'assistenza degli orfani di guerra, sia mediante il ricovero, sia in altre forme. Ove ne riconosca la necessità il Comitato può anche subordinare le assegnazioni alla previa riunione in Consorzio di due o più enti fra di loro.

Il Comitato nazionale, infine, delibera l'investimento nei modi stabiliti dall'art. 28 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e la destinazione dei proventi indicati alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 31 della legge 18 luglio 1917, n. 1143.

Il conto relativo all'impiego ed alla erogazione di tali proventi costituisce un allegato speciale della relazione del Comitato nazionale di cui all'art. 12 del presente regolamento.

Art. 25.

(Art. 8 n. 4 legge).

Il parere prescritto dall'art. 8, n. 4, della legge 18 luglio 1917, n. 1143, deve essere chiesto anche quando gli enti ivi indicati non abbiano per fine esclusivo la tutela o il patronato degli orfani di guerra. Spetta inoltre al Comitato nazionale di dare il suo avviso al ministro sulla necessità di adottare nei riguardi degli Istituti nazionali i provvedimenti di cui all'art. 37 (penultimo comma) del presente regolamento, nei casi ivi previsti.

Art. 26.

(Art. 9 legge).

I membri elettivi del Comitato provinciale durano in carica un quadriennio. Quelli che surrogano membri innanzi tempo scaduti durano in carica per un quadriennio.

Art. 27.

(Art. 9 comma penultimo legge).

Gli enti dipendenti, di cui al penultimo comma dell'art. 9 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, devono aver ottenuto il riconoscimento regio o prefettizio. Gli Istituti nazionali, da cui i detti enti dipendono, procedono alla designazione dei propri delegati nel Comitato provinciale per mezzo dei Consigli di amministrazione, con deliberazione da adottarsi secondo le norme dei rispettivi statuti.

Art. 28.

(Art. 9 comma ultimo legge).

Le rappresentanze delle istituzioni pubbliche, che hanno per iscopo la protezione e l'assistenza dell'infanzia abbandonata, sono invitate dai prefetti a designare, entro il termine di trenta giorni, le persone che ritengano meglio idonee, per speciali attitudini e competenza, a ricoprire l'ufficio di delegato al Comitato provinciale.

Se nel termine fissato non è possibile ottenere la deliberazione di nomina, la designazione può esser fatta dalle rispettive presidenze.

Le deliberazioni e le lettere delle presidenze, contenenti la designazione suddetta, devono essere subito comunicate al prefetto.

La Giunta esecutiva del Comitato provinciale procede allo spoglio delle deliberazioni e delle lettere e dichiara designato colui che abbia riportato il maggior numero di voti.

Nel relativo verbale si tiene nota di coloro che, dopo il primo, abbiano ottenuto il maggior numero di voti: essi sono designati dalla Giunta, qualora il primo non accetti o venga, per qualsiasi causa, a mancare durante il quadriennio.

Art. 29.

(Art. 9 legge).

Nel seno del Comitato provinciale è costituita una Giunta esecutiva di cinque membri, della quale fanno parte il prefetto, che la presiede, ed il giudice delle tutele. Gli altri tre membri sono eletti a maggioranza assoluta di voti in primo scrutinio ed a maggioranza relativa in caso di ballottaggio.

Dei membri eletti uno almeno deve essere scelto fra i delegati degli Istituti nazionali.

I membri eletti durano in carica un biennio e sono rieleggibili.

In caso di surrogazione di membri innanzi tempo scaduti, i nuovi nominati durano in carica per il rimanente periodo di nomina del membro surrogato.

Art. 30.

(Art. 9 legge).

Non possono far parte del Comitato provinciale, e ne decadono, le persone contemplate dall'art. 25 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e coloro che, in rapporto al Comitato provinciale ed agli enti locali, si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 2 (nn. 2 e 4) della legge 18 luglio 1904, n. 390, e dell'art. 2 del regolamento 1° gennaio 1905, n. 12.

La decadenza è pronunciata, in ogni caso, dal Comitato provinciale, sentito l'interessato. Il provvedimento è definitivo.

Art. 31.

(Art. 9 legge).

La Giunta esecutiva, di cui all'art. 29 del presente regolamento, provvede al disbrigo degli affari di ordinaria gestione, esamina gli affari da sottoporre al Comitato provinciale e formula le relative proposte.

Quando l'urgenza lo richiede, può prendere, sotto la sua responsabilità, tutte le deliberazioni che spetterebbero al Comitato provinciale, presentandole alla prima adunanza di questo per la ratifica.

Art. 32.

(Art. 9 legge).

Per l'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge 18 luglio 1917, n. 1143, e dal presente regolamento il Comitato provinciale si riunisce in adunanze ordinarie almeno due volte l'anno nei mesi di febbraio e marzo e di settembre e ottobre; e straordinariamente tutte le volte che si ritiene necessario, in seguito a determinazione

del prefetto, o a deliberazione della Giunta esecutiva, od in seguito a richiesta scritta di un terzo dei componenti il Comitato.

Nelle adunanze ordinarie di febbraio e marzo il Comitato approva il conto consuntivo ed in quelle di settembre e ottobre delibera il bilancio preventivo.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni, così del Comitato provinciale, come della Giunta esecutiva, si applicano le disposizioni degli articoli 17 e 18 del presente regolamento.

Un sommario delle decisioni del Comitato provinciale in materia d'iscrizione o cancellazione nell'elenco degli orfani, come di ricovero e di sussidi agli enti pubblici ed Istituti nazionali, dev'essere inserito nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Art. 33.

(Art. 9 legge).

Ai componenti il Comitato provinciale, che risiedono fuori del capoluogo della Provincia, spetta l'indennità di viaggio, da liquidarsi ai termini dell'art. 12 del regolamento approvato con Regio decreto 1° gennaio 1905, n. 12.

Art. 34.

(Art. 9 legge).

Il Comitato provinciale risiede presso la prefettura e non può trasferirsi in altra sede, se non previa autorizzazione del Comitato nazionale.

Art. 35.

(Art. 9 legge).

Il Comitato provinciale è assistito da un segretario designato dal prefetto, anche fra persone estranee ai funzionari della prefettura, che prestino gratuitamente l'opera loro.

Il segretario riceve le istanze, i ricorsi, i documenti da presentarsi al Comitato provinciale; ne esegue la registrazione e ne rilascia ricevuta, quando sia richiesta; assiste alle sedute del Comitato e della Giunta esecutiva e ne redige i verbali; adempie alle altre attribuzioni spettanti alla segreteria per la esecuzione della legge 18 luglio 1917, n. 1143, e del presente regolamento.

Il segretario, oltre gli altri registri ed elenchi necessari al regolare andamento del servizio, deve tenere al corrente l'elenco di tutti gli orfani di guerra della Provincia, distinto per Comuni, con tutte le indicazioni richieste dal Ministero.

Art. 36.

(Art. 11 lettera *a*) legge).

Gl'Istituti, i Comitati, le Associazioni che, in tutto o in parte, intendono provvedere, nell'ambito della Provincia, al ricovero, alla educazione, all'istruzione, alla cura, o, comunque, alla protezione e alla assistenza degli orfani di guerra, ove non siano riconosciuti per decreto Reale o prefettizio, devono essere previamente riconosciuti idonei, specie nei riguardi morali ed economici, a tale funzione dal Comitato provinciale, che provvede in base alle informazioni assunte e comunicate dal prefetto.

Contro il provvedimento negativo del Comitato provinciale l'Istituto interessato può ricorrere al Comitato nazionale, che decide definitivamente.

Art. 37.

(Art. 11 lettera *a*) legge).

Gli enti e gli Istituti di cui all'art. 11 lettera *a*) della legge 18 luglio 1917, n. 1143, debbono conformare la propria azione, in quanto prestino comunque protezione ed assistenza agli orfani di guerra, alle disposizioni di detta legge e del presente regolamento, nonchè alle disposizioni di massima emanate, nella rispettiva competenza, dal Comitato nazionale e da quello provinciale, alle prescrizioni generali e speciali che vengano dalle competenti autorità stabilite per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra.

Il Comitato provinciale può sempre controllare l'andamento dei detti Istituti ed enti, promuovendo dal prefetto apposite ispezioni.

Le Amministrazioni degli Istituti e degli enti dovranno comunicare al Comitato copia dei loro statuti e regolamenti e delle successive modificazioni.

Qualora gli Istituti e gli enti, senza giustificati motivi, si rifiutino od omettano di ottemperare alle disposizioni e prescrizioni predette, il Comitato provinciale, previ gli opportuni richiami, ha facoltà di promuovere dalle competenti autorità, cui essi sono soggetti, i necessari provvedimenti di legge, compreso lo scioglimento dell'Amministrazione.

Il prefetto può, nei casi predetti, sentito il parere del Comitato provinciale, revocare il riconoscimento concesso. Compete, in ogni caso, al prefetto di adottare i provvedimenti di urgenza richiesti da gravi motivi di interesse pubblico.

Art. 38.

(Art. 11 lettere *a*) ed *e*) legge).

Il Comitato provinciale, direttamente, o per mezzo degli enti e delle Commissioni, di cui all'art. 12 della legge 18 luglio 1917, numero 1143, veglia affinchè siano rispettati gli interessi patrimoniali degli orfani, facendoli assistere nelle pratiche amministrative e nelle azioni giudiziarie che possano interessarli, ed assicurandone, se del caso, la rappresentanza in giudizio.

Art. 39.

(Art. 11 lettera *e*) legge).

Per l'assistenza degli orfani di guerra si applicano le norme di cui agli articoli 72 e seguenti della legge 17 luglio 1890, n. 6972, relative al domicilio di soccorso.

Art. 40.

(Art. 11 lettera *e*) legge).

Agli effetti dell'art. 11 lettera *e*) della legge 18 luglio 1917, numero 1143, sono demandate al Comitato provinciale nei riguardi degli orfani di guerra, in quanto siano applicabili, le attribuzioni deferite alla Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica dall'art. 6 lettere *e*), *f*) e *g*) della legge 18 luglio 1904, n. 390.

Art. 41.

(Art. 11 lettera *e*) legge).

Il Comitato provinciale può promuovere dal prefetto, per gli Istituti privati che prestano assistenza o ricovero, anche momentaneo, agli orfani di guerra, i provvedimenti di cui all'art. 2 ultimo comma della legge 17 luglio 1890, n. 6972, all'art. 4 del regolamento 5 febbraio 1891, n. 99 e all'art. 4 lett. *e*) della legge 18 luglio 1904, n. 390, nonchè quelli previsti dalla legge (testo unico) 1° agosto 1907, n. 636.

In ogni caso il prefetto deve informare il Comitato provinciale dei provvedimenti adottati, anche provvisoriamente, in via di urgenza, nei riguardi di detti Istituti.

Art. 42.

(Art. 11 lettera *g*) prima parte legge).

Gli enti che hanno per iscopo l'assistenza degli orfani di guerra devono, ogni semestre, comunicare l'elenco dei sussidi e sovvenzioni concessi ad orfani, al Comitato provinciale della Provincia in cui gli orfani medesimi risiedano.

Art. 43.

(Art. 11 lett. *g*) legge).

Nei casi in cui il Comitato provinciale ne riconosca la necessità per aver accertata l'inapplicabilità dell'assistenza famigliare stabilita dall'art. 16 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, esso provvede al collocamento definivo dell'orfano in pubblici Istituti, sentito il rappresentante legale dell'orfano, sia direttamente, sia in seguito a domanda di chi esercita la patria potestà o la tutela, ovvero in seguito a motivata proposta di un ente riconosciuto che abbia per fine l'assistenza degli orfani di guerra.

Nel caso di opposizione al ricovero da parte di detto rappresentante legale, e nel caso previsto dall'art. 235 del Codice civile, decide il giudice delle tutele in base all'art. 17 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, riferendone, poi, ove occorra, al Comitato provinciale per gli ulteriori provvedimenti di ricovero.

Lo stesso Comitato provinciale, sentito il rappresentante legale dell'orfano, sceglie l'Istituto, il quale deve provvedere al ricovero a preferenza.

Quando il collocamento non sia stato preventivamente disposto

dal Comitato provinciale l'Istituto che ha ricoverato l'orfano deve darne avviso al Comitato stesso agli effetti del primo comma di questo articolo. Il Comitato provinciale può sempre disporre, quando lo ritenga necessario, per le condizioni dell'Istituto o dell'orfano, il trasferimento dell'orfano ad altro Istituto od anche la restituzione di lui alla famiglia, sentito il rappresentante legale dell'orfano. Gli Istituti che ricoverano orfani di guerra, devono, periodicamente, riferire al Comitato provinciale, secondo le norme che saranno da esso date, sulla educazione ed istruzione degli orfani ricoverati.

Nel caso in cui, giusta l'art. 20 della legge 18 luglio 1917, numero 1143, il ricovero sia richiesto da chi esercita la patria potestà e la tutela, questi può designare il relativo Istituto, e può altresì, ove la designazione non sia accolta, recedere dalla domanda di collocamento, salvi sempre gli eventuali provvedimenti di cui al presente articolo ed al successivo 61.

L'orfano non può essere dimesso dal ricovero se non sentito il rappresentante legale dell'orfano, previa autorizzazione del Comitato provinciale, ovvero del giudice delle tutele, nel caso previsto dall'art. 20 della legge suindicata.

Contro la deliberazione del Comitato provinciale, che dispone o nega il ricovero, o il trasferimento, o la dimissione dell'orfano, chiunque creda di avervi interesse può ricorrere, entro trenta giorni dalla notificazione o dalla pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, secondo i casi, al Comitato nazionale. La decisione di questo è definitiva.

Art. 44.
(Art. 11 lett. *g*) legge).

Per gli orfani gracili, tubercolotici, deficienti, il Comitato provinciale cura in especial modo la loro assistenza in colonie alpine, in sanatorî ed in ispeciali istituti destinati per tali scopi.

Art. 45.
(Art. 11 lettera *g*) legge ultima parte).

Il Comitato provinciale vigila sulla erogazione dei sussidi accordati ad enti pubblici diversi dagl'Istituti nazionali.

I detti enti, quando non siano istituzioni pubbliche di beneficenza, devono presentare ogni anno al Comitato provinciale il rendiconto documentato delle erogazioni fatte.

Agli enti dipendenti dagli Istituti nazionali i sussidi sono accordati tenendo presenti le proposte delle Amministrazioni centrali di detti Istituti, e sono compresi nelle contabilità di detti enti.

Contro le assegnazioni di sussidi disposte dal Comitato provinciale, ai sensi dei comma precedenti, qualunque ente pubblico, che abbia per fine l'assistenza degli orfani di guerra nella Provincia, può ricorrere entro trenta giorni dalla pubblicazione nel foglio degli annunzi legali della Provincia, al Comitato nazionale, che provvede definitivamente.

Art. 46.
(Art. 11 lettera *h*) legge).

Il Comitato provinciale può affidare a persone di sua fiducia, preferibilmente pubblici funzionari, l'incarico d'investigare e riferire sulle condizioni degli orfani, determinando il più possibile la sfera di azione di ciascuno di essi per categoria di orfani, o per Comune, o gruppo di Comuni, o altrimenti.

Le investigazioni degli ispettori, esclusa ogni indiscreta ingerenza nel libero esercizio della patria potestà o delle funzioni dei tutori, debbono mirare, principalmente, ad accertare se per il mantenimento degli orfani sia necessario soccorrerne le famiglie, se sieno osservate le disposizioni in vigore sull'obbligo della istruzione, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, valendosi a questo scopo dell'opera degli ispettori dell'industria e del lavoro, sul divieto della mendicità, sul divieto d'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe, e simili, e se sia indispensabile il ricovero dell'orfano in qualche Istituto.

Art. 47.
(Art. 12 comma 1 legge).

Quando il Comitato provinciale affidi la vigilanza a più di uno degli enti indicati nel primo comma dell'art. 12 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, determina la sfera d'azione di ciascuno di essi per categoria di orfani, o per quartiere o altrimenti.

Art. 48.
(Art. 12 comma 2 legge).

La costituzione della Commissione, prevista dal secondo comma dell'art. 12 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, non esclude l'esercizio della vigilanza a cui gli enti pubblici esistenti nel comune o i pubblici ufficiali siano tenuti in adempimento delle proprie norme statutarie o delle rispettive funzioni.

Il Comitato provinciale tiene conto nei suoi provvedimenti anche delle informazioni che gli pervengano dai detti enti o funzionari.

Art. 49.
(Art. 12 comma 2 legge).

Le persone che debbono comporre la Commissione di vigilanza sono nominate dal Comitato provinciale.

La costituzione della Commissione e la nomina dei singoli componenti possono essere sempre revocate dal Comitato stesso.

Il provvedimento del Comitato è definitivo.

Art. 50.
(Art. 12 legge).

Gli enti e le Commissioni comunali di cui all'art. 12 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, in mancanza di altri locali, si riuniscono in quelli che devono essere loro forniti dal municipio.

Per l'esercizio delle loro funzioni si riuniscono normalmente una volta al mese ed inviano mensilmente al Comitato provinciale una relazione sull'opera da essi spiegata.

Hanno sempre facoltà di prendere visione, negli uffici municipali, dell'elenco, dello schedario degli orfani e di ogni altro documento ad essi relativo.

Oltre alle ordinarie funzioni della vigilanza, gli enti e le Commissioni predetti esercitano quelle che possono essere loro delegate dal Comitato provinciale.

Devono pure informare il Comitato provinciale, in modo speciale, di quanto è prescritto dall'art. 15 della legge 18 luglio 1917, n. 1143.

Possono affidare ai loro componenti particolari incarichi.

Art 51.
(Art. 15 comma ultimo legge).

Nei casi di urgenza, fino a quando il prefetto non avrà provveduto ai termini dell'art. 15, ultimo comma, della legge 18 luglio 1917, n. 1143, all'assistenza dell'orfano provvede la Congregazione di carità ai sensi dell'art. 8 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, riferendone al Comitato provinciale, anche per il rimborso delle eventuali spese.

CAPO III.

Della tutela e della vigilanza sugli orfani di guerra.

(Articoli 17 a 29, 3, 11 lettere *a*), *d*), *g*), 12 comma 1, 14, 15, 44 capoverso ultimo legge).

Art. 52.
(Art. 17 legge).

Il giudice incaricato della funzione di giudice delle tutele per gli orfani di guerra della Provincia è nominato con decreto del primo presidente della Corte d'appello, preferibilmente fra i giudici di categorie superiori e di dimostrata competenza e attitudine alle funzioni affidategli.

Esso può essere esonerato dalle altre funzioni giudiziarie, avuto riguardo all'importanza del servizio speciale tutelare della Provincia, in relazione al numero degli orfani, nonchè alle esigenze generali di servizio del tribunale.

Il decreto di nomina deve essere comunicato in copia al prefetto della Provincia, il quale, alla sua volta, lo comunica agli enti provinciali dipendenti dalle istituzioni nazionali per gli orfani di guerra, di cui all'art. 13 della legge 18 luglio 1917, n. 1143.

In caso di mancanza o impedimento del giudice delle tutele può

essere destinato a supplirlo un altro giudice del tribunale, nominato con decreto del presidente di questo.

Art. 53.

(Art. 17 legge).

L'intervento e le conclusioni del pubblico ministero agli effetti degli articoli 2 legge 28 novembre 1875, n. 2781, 346, n. 5 Codice di procedura civile, 139 legge sull'ordinamento giudiziario, non sono obbligatorî se non nei casi specificatamente previsti dalle leggi tesse e da altre leggi speciali e spettano all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale cui è addetto il giudice.

Anche in tali casi, però, il giudice può omettere di sentire l'avviso del pubblico ministero quando siavi pericolo nel ritardo, salvo ad informarne il pubblico ministero, il quale ha, in ogni caso, facoltà di richiedere al giudice il riesame del provvedimento nell'interesse della legge o degli orfani di guerra, e di ricorrere contro i provvedimenti del giudice stesso.

Le istanze del pubblico ministero per la difesa degli interessi civili sono obbligatorie nei procedimenti penali per reati commessi in danno di orfani di guerra, eventualmente privi di rappresentanza od assistenza speciale nei giudizi relativi, agli effetti dell'art. 64 Codice di procedura penale.

Art. 54.

(Art. 17 legge).

Qualsiasi provvedimento del giudice delle tutele deve essere, di regola, preceduto da indagini sommarie, di carattere riservato, di ufficio, senza formalità e senza contradditorio; ferme le norme e gli effetti propri delle materie di volontaria giurisdizione, di cui agli articoli 778-781 Codice procedura civile, in quanto siano applicabili, e intesi, in ogni caso, gli interessati, semprechè ciò sia possibile e non vi sia pericolo nel ritardo.

Art. 55.

(Articoli 17, 18, 19, 20 legge).

Il giudice delle tutele può chiamare innanzi a sè le persone che crede necessario di interrogare.

Esse sono citate dagli ufficiali giudiziari del tribunale o della pretura con le forme ordinarie dei testimoni; nei casi urgenti sono chiamate anche verbalmente e possono presentarsi spontaneamente.

Ove le persone citate non compariscano, incorrono nelle penalità previste dalle disposizioni vigenti.

Art. 56.

(Articoli 17, 18, 19, 20 legge).

Il giudice deve, di regola, procedere personalmente agli atti ed alle indagini occorrenti nei provvedimenti di sua competenza. Può richiedere l'opera delle autorità giudiziarie, amministrative e di polizia, nonchè degli ispettori o incaricati dal Comitato provinciale e dagli enti pubblici e privati aventi per fine l'assistenza dell'infanzia abbandonata in genere e degli orfani di guerra in ispecie, prescrivendo le forme ed i limiti degli accertamenti occorrenti, anche allo scopo di far ricerche di ufficio di quanti eventualmente possano aver diritto alla assistenza e tutela.

Art. 57.

(Articoli 17 e 44 capoverso ultimo legge).

L'ufficiale di stato civile ed ogni altra persona indicata nell'articolo 252 Codice civile, che omettano di denunciare al giudice delle tutele, nei casi previsti dall'art. 250 del Codice civile, l'esistenza di orfani di guerra e il tutore che omette di riferire sulla educazione dei medesimi, incorrono nella pena pecuniaria comminata dall'articolo 404 del Codice civile.

Se la tutela è affidata ad un istituto od ente, la pena è applicata a chi ne ha la rappresentanza.

Contro la condanna è ammesso ricorso innanzi alla sezione civile della Corte d'appello nel termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art. 58.

(Articoli 17-24 legge).

Il giudice può richiedere il pubblico ministero e i pretori, compresi quelli del luogo di sua residenza, per le indagini, per le visite, le informazioni, le proposte e i pareri.

Per gli atti da compiere fuori del territorio della Provincia, richiede i giudici delle tutele o il pubblico ministero o i pretori dei luoghi rispettivi.

Art. 59.

(Articoli 17-24 legge).

I pretori, nei casi urgenti, hanno facoltà di procedere agli atti di loro iniziativa, e, nel caso di cui all'art. 221 Codice civile, prendere i provvedimenti opportuni, informandone subito il giudice delle tutele.

Art. 60.

(Articoli 3, 17-24 legge).

Il giudice, in ogni accertamento di paternità o maternità di cui all'art. 3 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, oltre alle indagini ordinarie, richiede, di regola, alle autorità comunali e di pubblica sicurezza o ai RR. carabinieri di rispondere rispettivamente a un questionario speciale, secondo un modulo da approvarsi dal Comitato nazionale.

Le informazioni stesse devono dalle autorità richieste essere assunte colla maggiore sollecitudine, diligenza e riservatezza, e i moduli devono contenere le relative risposte a margine delle singole domande nella forma più chiara e concisa.

Gli stessi moduli possono essere rimessi dal giudice alle istituzioni che provvedono ai figli d'ignoti, per le ricerche d'ufficio degli aventi diritto alla assistenza della predetta legge; con obbligo alle istituzioni medesime di fare gli accertamenti occorrenti per rispondervi.

Art. 61.

(Articoli 17-24 legge).

Prima di emettere i provvedimenti di cui agli articoli 221 e 222 Codice civile ed ogni altro provvedimento disciplinare o relativo al ricovero temporaneo dell'orfano in un Istituto, il giudice interroga l'orfano; lo esorta, se del caso, ad emendarsi, ne accerta lo stato fisico-psicologico, il grado d'istruzione e le condizioni di famiglia e di ambiente; e, in base al giudizio fattone, e secondo ritenga opportuno, o ingiunge al genitore di vigilare sulla condotta dell'orfano, diffidandolo che altrimenti saranno applicate a suo carico le sanzioni di legge, ovvero affida provvisoriamente la vigilanza dell'orfano ad un ispettore od ispettrice degli orfani di guerra; ovvero, riconosciuta l'inapplicabilità dell'assistenza familiare, ne dispone il ricovero temporaneo, a titolo di esperimento, in un Istituto o in altra famiglia, sentito il rappresentante legale dell'orfano.

Per il ricovero definitivo si provvede a norma dell'art. 43 del presente regolamento.

Quando il giudice dispone il ricovero temporaneo dell'orfano in un riformatorio, o in un altro Istituto, il suo provvedimento ha la precedenza sui ricoveri disposti da altre autorità e per altri minori non orfani di guerra.

Art. 62.

(Articoli 17-24 legge).

Il giudice, su proposta degli interessati o d'ufficio, nomina un avvocato o procuratore che assista l'orfano negli affari di volontaria giurisdizione.

Negli affari contenziosi, pei quali compete di diritto alla difesa degli orfani il gratuito patrocinio a norma del capoverso dell'articolo 40 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, il giudice destina il difensore officioso per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2627.

Art. 63.

(Articoli 17-24 legge).

Il giudice, per gli atti di sua competenza, liquida le indennità dovute, i rimborsi di spese di viaggio e dimora, e ne ordina il pagamento sul fondo amministrato dal Comitato provinciale, secondo la tariffa disposta dal Comitato medesimo e nel limte della somma stanziata, per tale scopo, nel relativo bilancio.

Art. 64.

(Articoli 17 e 24 legge).

In tutti i casi di urgenza ed in quelli di presunta dispersione del genitore, alla tutela degli orfani di guerra provvede il giudice delle tutele, che può affidarla al Comitato provinciale o ad un Istituto nazionale o ad un ente da esso dipendente o ad altro degli enti indicati nell'art. 12 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, o ad un privato.

Egli deve comunicare il provvedimento al Comitato provinciale, se a questo spetti provvedere in via normale, ai sensi dell'art. 66 del presente regolamento.

Art. 65.

(Articoli 18 e 19 legge).

Nei casi di abuso di patria potestà o di tutela, previsti dagli articoli 18 e 19 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, il giudice, sopra istanza del Comitato provinciale o del pubblico ministero o dei prossimi parenti dell'orfano, o di quest'ultimo, ovvero d'ufficio, accerta la esistenza dell'abuso ed emette il relativo decreto con cui affida la tutela all'ente od alla persona prescelta.

Contro il decreto del giudice è ammesso il reclamo al primo presidente della Corte d'appello, che decide inteso il pubblico ministero.

Art. 66.

(Articoli 20 e 21 legge).

Nel caso in cui, per l'art. 20 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, il giudice delle tutele sottoponga l'orfano alla tutela del Comitato provinciale, ovvero non si possa costituire il consiglio di famiglia, o di tutela, o questo non funzioni regolarmente, giusta l'art. 21 della legge predetta; ovvero il Consiglio stesso ne faccia domanda a' sensi dell'art. 11 lett. *d*) della legge stessa, il Comitato provinciale provvede alla tutela, assumendola direttamente, quando non sia possibile delegarla ad un Istituto nazionale, o ad un ente da questo dipendente, od anche ad altro ente, o ad un privato.

Art. 67.

(Articoli 11 lett. *a*), 12 comma 1, 18, 19, 21 e 24 legge).

In tutti i casi in cui la tutela viene assunta od affidata ad uno degli enti indicati all'articolo precedente, non si fa luogo a costituzione di consiglio di famiglia o di tutela; ma il Comitato, o la sua Giunta esecutiva, ovvero i Consigli direttivi degli enti incaricati, ne tengono luogo, formando, per gli orfani ad essi affidati, il relativo consiglio, senza intervento del pretore.

Il Comitato, o la sua Giunta esecutiva, ove le circostanze lo richiedano, può eleggere uno dei propri membri, od anche un estraneo, per esercitare la funzione di tutore, ovvero richiedere l'ente delegato di procedere a tale nomina.

Quando il minore soggetto a questa tutela abbia un patrimonio proprio, è da preferire la nomina di privati agli uffici di tutore o protutore, e, ove ne sia il caso, di curatore.

Art. 68.

(Articoli 11 lett. *d*), 14, 18, 19, 21 e 24 legge).

Le deliberazioni prese dal Comitato provinciale o dalla Giunta di questo o dai Consigli direttivi degli altri enti, in qualità di consigli di famiglia o di tutela, sono soggette alla formalità della omologazione da parte del giudice delle tutele nei casi di cui all'art. 301 Codice civile e negli altri casi previsti dalla legge, nonchè alle impugnative di cui all'art. 815 Codice procedura civile: osservando, in ogni caso, e per quanto siano applicabili, le norme relative alla tutela, di cui al titolo IX, capo II Codice civile.

Art. 69.

(Articoli 17-24 legge).

In tutti gli altri casi, il giudice vigila in modo speciale per la esecuzione delle disposizioni di legge relative alla costituzione ed al funzionamento dei consigli di famiglia e di tutela per gli orfani di guerra.

Egli può in ogni tempo ordinare la convocazione dei Consigli medesimi, a' sensi dell'art. 276 Codice civile.

Art. 70.

(Art. 17 legge).

I provvedimenti del giudice delle tutele hanno forza esecutiva presso qualsiasi autorità, ente o privato.

Il giudice stesso provvede alla loro esecuzione, trasmettendoli, in copia o in estratto, agli uffici competenti che debbono darvi corso.

Egli, inoltre, ne dà partecipazione alla segreteria del Comitato provinciale per le annotazioni del caso negli atti e nell'elenco generale degli orfani di guerra.

Art. 71.

(Articoli 11, 15 e 17 legge).

Qualora avvenga che il giudice delle tutele, o il Comitato provinciale, o il prefetto, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, e nei riguardi di uno stesso affare, prendano provvedimenti diversi e contrastanti tra loro; ovvero avvenga che qualcuna delle dette autorità ritenga di non dover prendere provvedimenti per difetto di competenza, e il conflitto non possa risolversi per spontanee rinuncie, è dato a qualunque interessato, o anche d'ufficio, far ricorso alla Corte d'appello, a norma dell'art. 781 Codice procedura civile; salvo che il conflitto abbia luogo fra il prefetto ed il Comitato provinciale, nel qual caso la decisione spetta al Comitato nazionale.

Art. 72.

(Art. 17 legge).

Presso ogni ufficio di giudice delle tutele è addetto un funzionario di cancelleria del tribunale, o anche più se le esigenze del servizio lo richiedano, nominati dal presidente del tribunale medesimo.

Il cancelliere, oltre al assistere il giudice nella redazione dei verbali, deve curare la tenuta:

1° di un registro generale nel quale debbono essere inscritte tutte le tutele aperte nelle preture della Provincia, con le istanze, i provvedimenti relativi alla omologazione, ai ricoveri e simili, nonchè tutti gli affari in corso, di competenza del giudice;

2° di un registro protocollo per il discarico della corrispondenza e degli affari o pratiche da tenersi in evidenza;

3° dei fascicoli degli affari e delle pratiche di cui sopra.

Il cancelliere rilascia, inoltre, copia autentica od estratto degli atti e dei provvedimenti del giudice, dei quali è depositario, quando questi, su richiesta riconosciuta legittima dell'interessato, autorizzi il rilascio medesimo.

Art. 73.

(Articoli 17-24 legge).

In ogni pretura deve tenersi un registro speciale pei consigli di famiglia e di tutela per gli orfani di guerra, e deve trasmettersi, volta per volta, l'estratto delle relative annotazioni al giudice delle tutele.

I fascicoli di questi consigli debbono avere copertina di colore diverso da quello dei fascicoli delle altre tutele.

Art. 74.

(Art. 17 legge).

I pretori inviano al giudice delle tutele una relazione statistica annuale sul modo con cui ebbe a svolgersi il servizio relativo nel territorio del mandamento, con speciale riguardo all'azione spiegata dai Comitati o dalle Commissioni comunali di vigilanza, dalle Amministrazioni pubbliche e dagli enti di beneficenza.

Art. 75.

(Art. 17 legge).

Il giudice delle tutele con un'unica relazione statistica riferisce al primo presidente della Corte d'appello su tutto l'andamento del servizio, e sulla applicazione della legge 18 luglio 1917, n. 1143 con le osservazioni e i rilievi che crede del caso. Copia di detta relazione è da lui contemporaneamente comunicata al Comitato provinciale.

Art. 76.

(Articoli 11 lettera *g*) e 27 legge).

Il Comitato provinciale o il giudice delle tutele, nel disporre il ricovero dell'orfano in un istituto o in un riformatorio, secondo la rispettiva competenza, di regola devono richiedere al genitore di obbligarsi a contribuire alle spese occorrenti per la retta con una quota determinata della pensione, con avvertenza che, alla prima

inadempienza nei versamenti, l'assegnazione, anche in misura maggiore, avrà luogo colle forme di cui all'art. 27 della legge 18 luglio 1917, n. 1143.

Nel caso di abuso di patria potestà, il provvedimento, di cui all'art. 27 suddetto, è adottato collo stesso decreto di nomina del tutore o del protutore; e nel caso di tutela, di cui al 3° comma dell'articolo medesimo, il provvedimento stesso è di regola emesso contemporaneamente al ricovero.

Il giudice ha, in ogni caso, anche facoltà di provvedere in quale forma e con quali garanzie debba essere impiegato l'eventuale avanzo della pensione o della quota di pensione o degli altri cespiti del minorenne, intesi, secondo i casi, il genitore, il consiglio di famiglia o di tutela o il tutore, nonchè gli Istituti nazionali, ai sensi e per gli effetti degli articoli 225 e 294 Codice civile e dell'art. 13 capoverso secondo e terzo della legge suindicata.

CAPO IV.

Dei mezzi per esercitare l'assistenza.

(Articoli 30 a 35, 39 legge).

Art. 77.

(Art. 30 legge 1° comma).

I Comitati provinciali, direttamente, stipulano apposite convenzioni con gli Istituti, anche di altre Provincie, che ritengano più adatti al ricovero degli orfani di guerra, allo scopo di determinare le condizioni ed il costo dei ricoveri.

In mancanza di convenzioni speciali, gli Istituti non possono chiedere per il ricovero degli orfani di guerra, non appartenenti al territorio entro il quale essi spiegano la loro azione, una retta superiore a quella in vigore per gli appartenenti al detto territorio.

Nella concessione dei posti di ricovero gli orfani di guerra, appartenenti al territorio entro cui l'istituzione esplica la sua azione a' termini delle proprie norme statutarie, sono preferiti anche agli altri orfani della guerra designati dal Comitato provinciale.

Art. 78.

(Art. 30 2° comma).

Gli Istituti che dispongono di posti gratuiti o di borse di studio, non destinati a pro' di determinate famiglie, debbono denunziare ai Comitati provinciali, nella cui giurisdizione hanno la propria sede, ogni vacanza verificatasi, indicando i requisiti prescritti per l'ammissione dalle proprie norme statutarie.

Se gli Istituti contravvengono agli obblighi stabiliti dall'art. 30 della legge 18 luglio 1917, n. 1143 e dal presente regolamento, i Comitati provinciali promuoveranno i necessari provvedimenti dalle autorità competenti.

Se in una Provincia si abbia esuberanza di posti di ricovero, il Comitato provinciale ne informa il Comitato nazionale, che, di tali disponibilità, dà notizia ai Comitati delle Provincie nelle quali i posti anzidetti siano inferiori ai bisogni.

Art. 79.

(Art. 31 lettera *a*) legge).

Il ministro dell'interno, prima di proporre a quello del tesoro lo stanziamento da iscrivere in ciascun anno nel bilancio, ai sensi dell'art. 31 lettera *a*) della legge 18 luglio 1917, n. 1143, domanda il parere del Comitato nazionale, comunicandogli, a tale scopo, le motivate richieste che, in via di previsione, sono fatte dai Comitati provinciali e dagli Istituti nazionali.

Art. 80.

(Art. 31 lettera *b*) legge).

Gli obblighi imposti ai notai, agli uffici del registro ed agli intendenti di finanza dall'art. 84 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sono estesi a tutte le fondazioni e disposizioni che concernono, in modo diretto o indiretto, la protezione e l'assistenza degli orfani della guerra.

Le denunzie previste nel citato articolo devono essere fatte, nel termine ivi stabilito, al prefetto, presidente del Comitato provinciale, se la disposizione riguarda gli orfani di una sola Provincia; al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile) se la disposizione riguarda gli orfani di più Provincie ovvero tutto il Regno.

Ai contravventori sono applicabili le penabilità stabilite dall'articolo 85 della citata legge.

Art. 81.

(Art. 31 lettera *b*) legge).

Il Ministero dell'interno e il prefetto, ricevute le denunzie di cui al precedente articolo, devono fare subito gli atti conservatori occorrenti, e promuovere, ove ne sia il caso, il riconoscimento legale dell'ente; sostituendosi, anche, quando ciò sia necessario, agli amministratori designati o agli esecutori testamentari inadempienti.

Se la disposizione dell'atto fra vivi o del testamento non sia destinata a far sorgere uno speciale ente od Istituto, ma sia rivolta genericamente a favore degli orfani della guerra di tutto il Regno e di singole Provincie, i beni che ne formano oggetto saranno rispettivamente devoluti al fondo amministrato dal Comitato nazionale o andranno a far parte delle attività dei competenti Comitati provinciali, ai sensi degli articoli 31, lettera *b*), e 32, lettera *c*), della legge 18 luglio 1917, n. 1143.

Art. 82.

(Art. 31 lettere *b*) e *c*) legge).

I prefetti, valendosi dei poteri ad essi attribuiti dall'art. 2 (ultimo comma) della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dell'art. 4 del regolamento 5 febbraio 1891, n. 99, accertano le somme raccolte in ciascuna Provincia a favore degli orfani della guerra, in genere, di tutto il Regno, ovvero della Provincia, e ne fanno denunzia al Ministero dell'interno per gli effetti previsti negli articoli 31, lettera *b*), e 32, lettera *c*), della legge 18 luglio 1917, n. 1143.

Essi propongono altresì, con motivato rapporto, sentite le Amministrazioni interessate, le devoluzioni contemplate negli articoli 31, lettera *c*), e 32, lettera *c*), della legge stessa.

Il rapporto del prefetto, con le deduzioni esposte e con tutti i documenti giustificativi della proposta, deve essere presentato al Comitato nazionale per il prescritto parere.

Il decreto del ministro dell'interno, che ordina le devoluzioni anzidette, è definitivo.

Art. 83.

(Art. 32 lettera *a*) legge).

Per ottenere dal Comitato nazionale l'assegnazione di somme sul fondo a favore degli orfani di guerra, a norma dell'art. 32, lettera *a*), della legge 18 luglio 1917, n. 1143, i Comitati provinciali ne fanno richiesta con deliberazione motivata, da inviare al Ministero dell'interno non più tardi del mese di ottobre di ciascun anno, insieme col progetto di bilancio per l'esercizio successivo.

La richiesta deve essere giustificata in relazione al numero degli orfani di cui è accertato il bisogno di sussidio o di ricovero, ed a tutte le attività di cui dispongono il Comitato provinciale e gli altri enti locali che provvedono all'assistenza degli orfani di guerra

Art. 84.

(Art. 32 lettera *b*) legge).

Delle attività previste dall'art. 32 lettera *b*) della legge 18 luglio 1917, n. 1143, deve essere tenuta una speciale contabilità da unire al bilancio e al conto del Comitato provinciale per alligato. Da tale contabilità devono risultare la natura e l'importo degli investimenti delle somme esuberanti al mantenimento ed all'educazione dell'orfano.

Art. 85.

(Art. 32 lettera *f*) legge).

Per l'applicazione della lettera *f*) dell'art. 32 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, si osservano le norme della tariffa penale, 23 dicembre 1865, n. 2701, e del regolamento delle cancellerie del 10 dicembre 1882, n. 1103.

È fatto obbligo ai ricevitori del registro di versare nella cassa del Comitato provinciale la parte spettante all'erario.

Art. 86.

(Art. 32 legge).

Il Comitato provinciale amministra le entrate prevedute dall'ar-

ticolo 32 della legge 18 luglio 1917, n. 1143 e provvede alla erogazione di esse, sia direttamente, con la concessione dei sussidi, col pagamento di rette e con ogni altra forma di assistenza, di cui sia accertato il bisogno; sia indirettamente, con assegnazione di sovvenzioni ad enti locali, debitamente riconosciuti, che provvedano alla assistenza degli orfani della guerra.

Nell'erogazione diretta deve essere precipua cura del Comitato provinciale di evitare indebite duplicazioni, tenendo presenti i dati risultanti dallo elenco degli orfani e delle pensioni di guerra, dalle informazioni che gli enti pubblici, i Comitati, gli Istituti devono dare al Comitato provinciale, di ogni assegnazione da essi direttamente fatta, di sussidi continuativi, di borse di studio, di posti gratuiti a favore degli orfani stessi.

Per l'assegnazione di somme ad enti locali, che provvedono alla assistenza degli orfani di guerra, il Comitato provinciale deve accertare, per ciascun ente, i mezzi di cui dispone, il fabbisogno annuale, il numero degli orfani di guerra alla cui assistenza provvede, la composizione della famiglia di detti orfani, la loro condizione economica e la pensione di cui godono.

Art. 87.

(Art. 33 1° comma legge).

Fino alla pubblicazione della pace i redditi specificati nell'art. 33 della legge 18 luglio 1917, n. 1143 continuano ad essere erogati per gli scopi e nei modi stabiliti dal decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873.

Le somme residue alla data anzidetta saranno, a cura del prefetto, versate nella cassa del Comitato provinciale, salvo l'esito dei ricorsi che fossero ancora pendenti.

Art. 88.

(Art. 33 2° comma legge).

Per la determinazione del domicilio provinciale di soccorso, agli effetti del secondo comma dell'art. 33 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, si applicano le norme degli articoli 72 a 74 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e 109 a 111 del regolamento 5 febbraio 1891, numero 99.

Contro il provvedimento del Comitato provinciale, che riconosce o nega il domicilio di soccorso nella Provincia, possono gli Istituti o le persone interessate ricorrere al Comitato nazionale, che decide definitivamente.

Art. 89.

(Art. 33 2° comma legge).

Agli effetti della preferenza territoriale ammessa dall'articolo 33, secondo comma, della legge 18 luglio 1917, n. 1143, si deve tener conto delle condizioni di domicilio, di residenza e di origine prescritte, per la erogazione dei redditi rispettivi, dagli statuti ricordati nello articolo stesso.

Deve tenersi conto, altresì, per quanto è possibile, di ogni altra condizione prescritta dagli statuti medesimi.

Art. 90.

(Art. 33 2° comma legge).

Le amministrazioni degli enti, a cui i redditi ed i fondi appartengono, possono designare al Comitato provinciale gli orfani di guerra, che abbiano titolo per essere preferiti, a norma dell'articolo precedente, e formulare proposte circa la erogazione delle somme disponibili per questo fine. Tali designazioni e proposte non esimono il Comitato dalle necessarie indagini e non vincolano le sue risoluzioni.

Art. 91.

(Articoli 33 e 44 5° comma legge).

Per la riscossione dei redditi di cui all'art. 33 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, si applicano le disposizioni del testo unico della legge relativa alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 92.

(Art. 34 legge).

Nel calcolo del patrimonio non inferiore ad un milione di lire, il cui reddito netto possa essere direttamente dedicato all'assistenza degli orfani di guerra, giusta il disposto dell'art. 34 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, deve essere tenuto conto non solo dei beni propri della Congregazione di carità, ma anche di quelli delle istituzioni, aventi personalità giuridica da essa amministrate, alle quali siano applicabili le disposizioni dell'art. 1 (comma 1 e 2) del decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873.

Il Comitato provinciale può sempre indicare alla Congregazione di carità quelle forme di assistenza degli orfani che ritenga doversi preferire.

Un estratto del conto consuntivo della Congregazione di carità dimostrante la effettiva erogazione del reddito del detto patrimonio all'assistenza degli orfani della guerra deve essere comunicato al Comitato provinciale. Questo può revocare l'autorizzazione, di cui all'art. 34 della legge predetta, quando più non si verifichi la condizione a cui è subordinata.

La decisione del Comitato nazionale, sia in merito al ricorso contro l'autorizzazione, come in merito alla revoca di essa, è definitiva.

Art. 93.

(Art. 35 legge).

Per la utilizzazione della pubblicità, giusta l'art. 35 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, la cui gestione spetta alle singole Amministrazioni governative è costituita presso il Ministero dell'interno una Commissione speciale composta di un consigliere di Stato designato dal presidente, che la presiede, del direttore generale dell'Amministrazione civile presso il Ministero dell'interno, del ragioniere del tesoro facente parte del Comitato nazionale, di un membro del Comitato medesimo da questo nominato, e di un funzionario di grado non inferiore a capo divisione designato da ogni Ministero, il quale prende parte alla Commissione soltanto per gli affari interessanti l'Amministrazione che rappresenta.

La Commissione è assistita dal direttore della segreteria del Comitato nazionale.

Art. 94.

(Art. 35 legge).

La Commissione speciale ha il cómpito di indirizzare, coordinare e sviluppare l'utilizzazione della pubblicità.

All'uopo essa esegue gli studi e formula le proposte che ritenga opportune, sia di propria iniziativa, sia a richiesta delle singole Amministrazioni governative, ed è da queste previamente sentita sopra ogni concessione di pubblicità e sopra qualsiasi provvedimento relativo.

Art. 95.

(Art. 35 legge).

Per il collocamento della pubblicità le Amministrazioni governative, in seguito a proposta e designazione della Commissione speciale, possono valersi dell'opera di agenti, ai quali viene corrisposta una percentuale sul prodotto individuale, secondo le norme da stabilirsi dalla Commissione stessa.

Art. 96.

(Art. 35 legge).

I proventi netti della pubblicità, di mano in mano che vengono realizzati, sono versati, dall'Amministrazione governativa che ne abbia la gestione, al fondo istituito dall'art. 31 (lettera *d*) della legge 18 luglio 1917, n. 1143 a favore degli orfani della guerra.

Art. 97.

(Art. 39 legge).

Per i Comitati provinciali l'esercizio annuale comincia dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre. I Comitati provinciali deliberano il bilancio entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Trascorso tale termine, il prefetto provvede d'ufficio alla compilazione del bilancio.

Il bilancio comprende la previsione delle attività e delle spese di competenza dell'esercizio e l'avanzo o disavanzo delle gestioni precedenti. La deliberazione del Comitato e la relazione del prefetto devono indicare i motivi degli aumenti e delle diminuzioni proposte così alla entrata come all'uscita, comparativamente al bilancio del precedente esercizio, e dare ragione delle nuove spese.

il servizio di cassa dei Comitati provinciali deve essere preferibilmente affidato agli Istituti di emissione. Ove si ritenga necessario assumere un tesoriere speciale, questi deve prestare idonea cauzione.

Art. 98.

(Art. 39 legge).

Non più tardi del 30 settembre il prefetto trasmette il bilancio al ministro dell'interno, che lo presenta al Comitato nazionale agli effetti dell'art. 8 n. 3 della legge 18 luglio 1917, n. 1143. In mancanza di osservazioni da parte del Comitato nazionale, ovvero in seguito alle deduzioni che il Comitato provinciale può dare entro quindici giorni dalle comunicazioni che gli siano fatte, il ministro provvede all'approvazione del bilancio, modificando, ove occorra, le previsioni così dell'entrata come dell'uscita.

Il provvedimento del ministro è definitivo.

Le variazioni al bilancio reso esecutivo e le deliberazioni che importino trasformazione o diminuzione di patrimonio sono soggette ad approvazione nei modi stabiliti dal presente articolo.

Art. 99.

(Art. 39 legge).

Entro il mese di marzo di ogni anno i Comitati provinciali deliberano il conto finanziario della propria gestione riferibile all'esercizio scaduto.

Trascorso tale termine, il prefetto provvede d'ufficio alla compilazione del conto.

Il conto è classificato nello stesso ordine del bilancio di previsione e corredato di tutti i documenti giustificativi.

Devono essere allegate al conto anche le speciali relazioni degli Istituti ed enti locali per le somme ad essi assegnate dal Comitato provinciale.

Art. 100.

(Art. 39 legge).

Non più tardi del 31 marzo il prefetto trasmette al ministro il conto con tutti i documenti giustificativi, con una relazione del Comitato provinciale sui risultati morali della propria gestione e con una particolareggiata relazione del funzionario di ragioneria designato dal prefetto per l'esame del conto stesso.

Il conto, con tutti gli atti sopra indicati, è presentato al Comitato nazionale per le sue eventuali osservazioni.

In seguito all'esame da parte del Comitato nazionale, e richiesto, ove occorra, le deduzioni del Comitato provinciale e degli interessati, il ministro provvede sul conto con decreto motivato.

Contro tale decreto possono produrre appello alla Corte dei conti il Comitato provinciale e gli interessati, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto stesso.

Il procedimento avanti la Corte è regolato dagli articoli 35 a 48 del regolamento 5 ottobre 1862, n. 884.

CAPO V.

Della protezione ed assistenza degli orfani di guerra di italiani che risiedevano all'estero e che si trovino essi stessi all'estero.

(Art. 44 capoverso ultimo legge).

Art. 101.

(Art. 44 capoverso ultimo legge).

I consoli generali esercitano nel territorio di loro giurisdizione le funzioni affidate nel Regno al Comitato provinciale, secondo le disposizioni dell'art. 11 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, in quanto siano applicabili.

All'uopo essi costituiscono un Comitato di notabilità che presiedono. Del Comitato possono far parte anche le donne.

Essi, inoltre, possono costituire in ogni sede consolare un patronato di notabilità locali, presieduto dal console, e delegare ad esso le proprie attribuzioni, che sono esercitate sotto la loro vigilanza e responsabilità.

Possono anche incaricare qualche membro del Comitato delle funzioni ispettive sulla assistenza degli orfani nel territorio di loro giurisdizione.

I capi delle rappresentanze diplomatiche all'estero vigilano sull'opera dei consoli generali, i quali, a mezzo di dette rappresentanze e del Ministero degli esteri, riferiscono al Comitato nazionale sull'adempimento del loro incarico, a norma della lettera i) del citato art. 11 della legge predetta, e ne ricevono istruzioni.

Art. 102.

(Art. 44 ultimo capoverso legge).

Presso ciascun Consolato generale deve essere redatto e tenuto l'elenco di cui all'art. 5 della legge 18 luglio 1917, n. 1143. All'uopo il Ministero dell'assistenza militare e le pensioni di guerra deve chiedere ai consoli generali l'annotazione che il genitore, che risiedeva nella giurisdizione consolare, è morto per la guerra nazionale.

Di detto elenco e delle successive variazioni deve essere inviata copia al Comitato nazionale.

Spetta ai consoli generali l'iscrizione nell'elenco dei figli naturali non riconosciuti, previo l'accertamento disposto nell'art. 3 della citata legge.

Art. 103.

(Art. 44 ultimo capoverso legge).

Il Comitato nazionale, ricevute le relazioni e proposte dei consoli generali, assegna ai medesimi le somme che ritiene necessarie, quando siano insufficienti gli altri mezzi di cui possono disporre, per gli scopi previsti dalla legge 18 luglio 1917, numero 1143, da prelevarsi sul fondo stabilito dall'art. 31 della legge medesima.

Di detti fondi deve essere reso conto al Comitato nazionale al termine di ogni esercizio finanziario.

Art. 104.

(Art. 44 capoverso ultimo legge).

Le forme di assistenza sono quelle indicate dalla legge 18 luglio 1917, n. 1143, salvo le speciali esigenze locali, osservato, in ogni caso, il disposto dell'art. 16 della legge stessa.

Art. 105.

(Art. 44 capoverso ultimo legge).

Per la tutela degli orfani i consoli generali hanno le stesse facoltà conferite dalla legge 18 luglio 1917, n. 1143, al Comitato provinciale, per quanto l'esercizio sia compatibile con la legislazione locale.

Essi promuovono la costituzione della tutela e della curatela, osservando, per gli Stati che vi hanno aderito, le disposizioni della Convenzione dell'Aja 12 giugno 1902 per la tutela dei minori, cui fu data piena ed intera esecuzione con la legge 7 settembre 1905, n. 523.

Nel rilasciare i passaporti i consoli debbono accertarsi che colui che lo chiede non ha in consegna orfani minorenni, oppure che ha provveduto convenientemente a quelli che lascia nel territorio di giurisdizione consolare.

Art. 106.

(Art. 44 capoverso ultimo legge).

Al conseguimento dei fini indicati nella legge i consoli generali provvedono:

a) con le somme destinate dall'art. 103 del presente regolamento;

b) con le pensioni o quote di pensioni spettanti agli orfani;

c) con i fondi raccolti per pubbliche oblazioni, con sovvenzioni, lasciti, donazioni a favore degli orfani di guerra.

È a carico dei consoli l'adempimento delle formalità richieste per la liquidazione della pensione spettante agli orfani di guerra che risiedono nei territori di loro giurisdizione.

Art. 107.

(Art. 44 capoverso ultimo legge).

Il Comitato nazionale, per tutto quanto concerne l'assistenza e la protezione degli orfani di guerra residenti all'estero, prende accordi con il commissario generale dell'emigrazione.

CAPO VI.

Disposizioni generali.

(Articoli 36 a 44 legge).

Art. 108.

(Art. 36 legge).

Agli effetti dell'art. 36 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, la condizione di orfano di guerra non esime dal possesso dei requisiti di età, d'idoneità fisica e morale e degli altri prescritti per l'ammissione agli impieghi presso Amministrazioni governative e di enti pubblici.

Il Comitato nazionale e i Comitati provinciali vigilano alla osservanza del citato articolo della legge e promuovono, quando occorra, sopra denuncia o di ufficio, i necessari provvedimenti.

Art. 109.

(Art. 38 legge).

Per l'ammissione nel Comitato nazionale, nei Comitati provinciali e nelle Commissioni comunali di vigilanza, e per essere incaricate delle funzioni ispettive, le donne maritate non hanno bisogno dell'autorizzazione maritale.

Art. 110.

(Articoli 41 e 44 legge).

Il Ministero dell'interno nell'esercizio della sua funzione ispettiva, oltre che valersi dei propri funzionari, può assumere, sentito il Comitato nazionale, persone che, per gli uffici coperti, per gli studi fatti, per missioni compiute, siano riconosciute provviste di speciale competenza tecnica.

Il numero di tali ispettori, la misura degli assegni e le relative nomine sono decretate dal ministro sulle proposte del Comitato nazionale.

Le persone incaricate di funzioni ispettive, se estranee all'amministrazione, non acquistano alcun diritto di stabilità e possono essere dimesse con un preavviso di due mesi; se appartengono ad un'amministrazione, rimangono nel ruolo rispettivo e progrediscono in carriera secondo le norme per essa vigenti. Esse devono, negli intervalli fra le ispezioni, prestare servizio nella segreteria del Comitato nazionale.

Le spese per i rimborsi di cui all'art. 41 della legge 18 luglio 1917, n. 1143 e per gli assegni di cui al presente articolo fanno carico allo stanziamento di cui all'art. 31, lettera *a*) della legge stessa.

Art. 111.

(Art. 40 legge).

Fra gli atti esenti da tassa, ai sensi degli articoli 10 ultimo comma, 14 penultimo comma e 40 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, s'intendono compresi tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali che i Comitati, i giudici delle tutele e gli Istituti debitamente riconosciuti aventi per iscopo la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra, debbono compiere per l'adempimento dei loro fini e delle attribuzioni ad essi affidate dalla legge predetta.

Art. 112.

(Art. 42 legge).

Agli effetti dell'art. 42 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, si considerano inabili al lavoro, in seguito a lesioni o ad infermità incontrate per servizio di guerra, o comunque per un fatto di guerra, coloro che abbiano ottenuto la dichiarazione d'invalidità nei modi prescritti dall'art. 2 della legge 25 marzo 1917, n. 481, e degli articoli 46 e seguenti del regolamento 28 giugno 1917, n. 1158.

Il Comitato nazionale prende gli opportuni accordi con l'Opera nazionale istituita dalla legge 25 marzo 1917, n. 481, per l'accertamento dei figli minorenni dei detti invalidi aventi titolo alla protezione e all'assistenza e per l'esercizio di queste.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro dell'interno: ORLANDO.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto Luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 633;

Visto il decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 801;

Visto il decreto Ministeriale 19 marzo 1918 (pubblicato nel n. 65 della *Gazzetta ufficiale* del Regno);

Di concerto coi ministri per l'agricoltura e per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, le pelli ovine (agnelli) di produzione nostrale di peso inferiore a kg. 1.100, di cui è cenno nell'art. 2 del decreto 19 marzo u. s., rimangono a disposizione del Ministero della guerra, limitatamente per la bellica preparazione, ai seguenti prezzi per la prima scelta.

Pelli secche d'agnello del peso inferiore a kg. 0.700 a L. 7 (sette) al kg.

Pelli secche d'agnello del peso da kg. 0.795 a kg. 1,095 a L. 6 al kg.

Tali prezzi s'intendono per pelli nette di corna, unghie e zoccoli.

Saranno escluse dalla prima scelta le pelli fortemente rognose e fortemente rigate, le quali saranno calcolate per seconda scelta con uno sconto del 25 0[0 sui prezzi sopra stabiliti, mentre tutte le pelli tarlate o comunque danneggiate, se utilizzabili, saranno calcolate per metà prezzo.

Art. 2.

Chiunque detenga pelli ovine di peso inferiore a kg. 1.100, a qualsiasi titolo anche come sequestratario o depositario, deve denunziarle per iscritto infra i cinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto alla Direzione territoriale di commissariato militare nella giurisdizione in cui trovasi depositata la merce, indicando la quantità, la qualità, la provenienza ed il luogo del deposito. Alla medesima Direzione di commissariato militare dovrà essere denunciata anche la merce viaggiante o non ancora arrivata a destinazione, mentre qualunque spostamento delle pelli di cui all'art. 1 dovrà essere richiesto per iscritto, pel tramite della competente Direzione territoriale di commissariato militare, al Ministero della guerra, al quale spetta la concessione della relativa autorizzazione.

Art. 3.

È fatto obbligo a tutti i produttori, commercianti e detentori di pelli di agnello di denunziare mensilmente alla Direzione o Sezione di commissariato militare di giurisdizione tutte le pelli raccolte nel mese. La denuncia dovrà essere compilata in doppio originale, in modo che una copia resterà alla Direzione di commissariato e l'altra dovrà essere restituita al denunciante debitamente vistata in segno di registrazione da parte della Direzione o Sezione di commissariato militare competente.

Art. 4.

Per facilitare la raccolta e la conservazione delle pelli, tutti i raccoglitori che attualmente esercitano il commercio delle pelli di agnello e che si trovano perciò da almeno sei mesi iscritti alle Camere di commercio sono autorizzati a continuare la raccolta nei modi abituali, ai prezzi e condizioni stabiliti nell'art. 1.

Essi dovranno però presentare alla Direzione territoriale di commissariato militare di giurisdizione, entro dieci giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto, apposita domanda corredata dal relativo certificato della competente Camera di commercio, dal quale risulti la data di iscrizione nella qualità richiesta per potere esercitare la raccolta di cui è caso.

Restano esclusi dalla raccolta delle pelli le ditte che esercitano l'industria della concia.

Art. 5.

Ai raccoglitori autorizzati verrà corrisposto a titolo di compenso di tutte le spese di raccolta fino alla consegna delle pelli convenientemente imballate sul vagone di partenza, un premio fisso di centesimi venticinque per ogni pelle.

Art. 6.

La sorveglianza del servizio sarà affidata alle Direzioni territoriali di commissariato militare.

Verrà nominato dal Ministero della guerra per ciascuna Direzione un perito tecnico al quale sarà corrisposto il compenso fisso di L. 5 per ogni cento pelli da esso collaudate nel territorio di giurisdizione.

Per tutte le divergenze tecniche che eventualmente non potessero essere composte dalle Direzioni predette, sarà richiesto l'intervento dell'ispettore tecnico nominato dal Ministero della guerra.

Art 7.

Qualunque trasgressione alle norme contenute nel presente decreto verrà denunciata agli effetti dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale in data 16 maggio 1918, n. 633.

Art. 8.

Il presente decreto andrà in vigore alla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 6 agosto 1918.

Il ministro della guerra: ZUPELLI.
Il ministro per l'agricoltura: MILIANI.
Il ministro per l'industria, commercio e lavoro: CIUFFELLI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER L'ASSISTENZA MILITARE E LE PENSIONI DI GUERRA

Veduto il decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1918, n. 342;
Veduto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 899;

Decreta:

Art. 1.

Per l'invio al prigioniero di guerra del pacco contenente alimenti ed indumenti ogni famiglia dovrà servirsi della apposita tessera che viene all'uopo rilasciata dal comando della stazione dei Reali carabinieri.

Art. 2.

Per i prigionieri che non abbiano prossimi congiunti o che, pur avendoli, non siano, per cause indipendenti dalla loro volontà, in caso di provvedere, e per quelli la cui famiglia sia rimasta in territorio invaso dal nemico, la tessera potrà essere rilasciata anche a persona a loro non congiunta da vincoli di parentela o ad un ente, che si dichiarino disposti a sostituirsi alla famiglia nell'invio dei pacchi.

Art. 3.

I pacchi potranno essere spediti tanto a mezzo degli Uffici postali, quanto dei Comitati di soccorso della Croce Rossa italiana espressamente autorizzati dalla Commissione centrale dei prigionieri di guerra.

Art. 4.

È permesso inviare un pacco misto solamente ogni 10 giorni.

Per ogni pacco spedito l'Ufficio postale o il Comitato di soccorso apporrà un timbro ad olio con data, annullando successivamente le caselle segnate a tergo della tessera.

Art. 5.

È vietata l'inclusione nel pacco misto dei seguenti oggetti:

Abiti borghesi, tessuti ed altri articoli di lino, cotone, lana o gomma, fatta eccezione per le uniformi e la biancheria personale.

Denari, valori ed oggetti preziosi.

Coltelli ed altri strumenti taglienti.

Candele e fiammiferi, spirito liquido e solido, alcool e prodotti che lo contengono e salvo le eccezioni di cui all'articolo seguente.

Cuoio e pellami, salve le eccezioni di cui all'articolo seguente.

Carta da lettere ed in genere carta che possa prestarsi per corrispondenza.

Manoscritti di qualsiasi genere.

Stampe in genere, giornali, carte geografiche (come eccezione sono ammessi i pacchi contenenti esclusivamente libri nuovi che vengono inviati in pacco a parte, senza obbligo di presentare la tessera).

Pellicole, macchine e lastre fotografiche.

Stagnole ed altri recipienti confezionati in modo da non prestarsi a facile verifica.

Pane in genere e farina di grano.

Frutta secca non sgusciata.

Cibarie non atte a lunga conservazione (frutta fresca, carni fresche, formaggi freschi o teneri, pesce fresco e simili).

Dolciumi in genere, salve le eccezioni di cui all'articolo seguente.

Uova, fatta eccezione per i loro preparati in polvere ed essiccati.

Vini, liquori e liquidi in genere, salve le eccezioni di cui all'articolo seguente.

Art. 6.

È permessa l'inclusione nel pacco misto dei seguenti oggetti, condizionatamente alle norme per ciascuno indicate:

Distintivi e nastrini militari corrispondenti al grado ed arma del prigioniero e per suo esclusivo uso.

Zoccoli di legno e calzature in genere, purchè nella loro confezione non entrino cuoio e pellami.

Scarpe di cuoio usate, in quantità non superiore ad un paio ogni sei mesi e sempreché il pacco sia spedito a mezzo dei Comitati autorizzati.

Il controllo relativo sarà fatto coll'apposizione della parola «scarpe» in aggiunta alla timbratura nella casella della tessera.

Filo da cucire, purchè in piccole matasse ed in misura non superiore a 2 per pacco (esclusi quindi i rocchetti ed i gomitoli).

Tabacco, sigari e sigarette in quantità non superiore complessivamente a grammi 100 per pacco.

Medicinali e ricostituenti anche se a base alcoolica, purchè confezionati in recipienti solidi e suscettibili di facile verifica.

Generi alimentari contenuti in scatole metalliche chiuse a saldatura, purchè acquistati presso i Comitati autorizzati o da questi medesimi inclusi nei pacchi.

Marmellate di frutta e miele, purchè contenute in recipienti solidi e suscettibili di facile verifica.

Olio d'oliva in quantità non superiore ai 150 grammi per pacco, purchè contenuto in recipiente solido e suscettibile di facile verifica.

Cioccolatto e cacao zuccherato in quantità non superiore complessivamente a 1/2 kg per pacco.

Zucchero in quantità non superiore a grammi 75 per pacco.

I maccheroni aventi notevole diametro non dovranno superare in lunghezza i 10 centimetri.

Art. 7.

Il peso di ogni pacco non dovrà superare i 5 kg., imballo compreso, e non vi potrà essere introdotto alcun genere alimentare che, nella sua qualità e specie, superi il chilogrammo.

Non vi è limitazione di peso per i legumi, le castagne, la frutta secca, il gran turco e tutti i loro derivati.

Art. 8.

L'imballaggio dev'essere forte e resistente, possibilmente di vimini, giunchi, cartone, carta cerata e tela da sacco. Per i pacchi spediti a mezzo della Croce Rossa sono esclusi i sigilli metallici (piombi od altro) che abbiano un peso superiore ai 6 grammi.

Art. 9.

L'indirizzo dev'essere ben chiaro e scritto sull'involucro.

Art. 10.

Nel pacco deve essere inclusa la lista dei generi che lo compongono col nome ed indirizzo del mittente e del destinatario e l'indicazione della data di spedizione.

Art. 11.

Gli organi incaricati dovranno provvedere, salvo casi di forza maggiore, affinchè i pacchi approntati vengano spediti non più tardi del secondo giorno successivo alla loro confezione.

Art. 12.

I Comitati autorizzati alla vendita delle scatole contenenti generi alimentari indicheranno alle rispettive Prefetture i loro fornitori, per dar modo ai signori prefetti di esercitare sopra gli stessi, a mezzo dei dipendenti Uffici d'igiene, il necessario controllo circa la qualità e lo stato di conservazione degli alimenti forniti.

Art. 13.

I pacchi spediti a mezzo degli Uffici postali, che conterranno generi proibiti, saranno rinviati ai mittenti, a loro rischio, pericolo e spese, dagli Uffici postali di frontiera presso i quali funzionano i reparti di censura.

Il rinvio avverrà per l'intero pacco e dovrà essere sempre effettuato entro il minor tempo possibile.

Art. 14.

Il presente decreto avrà effetto dal 15 agosto 1918.

Roma, 5 agosto 1918.

Il ministro: BISSOLATI.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 725, ed i decreti Ministeriali 11 giugno 1918 e 7 luglio 1918 relativi al servizio della distribuzione della carta da macero alle cartiere;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione per la distribuzione della carta da macero alle cartiere di cui all'art. 2 del succitato decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 725, è così costituita:

Comm. ing. Emilio Venezian, ispettore Ministero del commercio, presidente;

On. avv. Amedeo Sandrini, presidente del Comitato nazionale rifiuti archivio pro Croce Rossa;

Ing. Enrico Bonelli, industriale — Ing. Emilio Debenedetti, id. — Ing. Enrico Pirola, id. — Ing. Giuseppe Segrè, id. — Ing. Angelo Saldini, id. — Signor Antonio Marziale, id. — Signor Bonfanti Francesco, commerciante in carta da macero.

Art. 2.

La Commissione eleggerà il vice-presidente e sceglierà il segretario anche tra persone estranee.

Art. 3.

Le disposizioni dei su citati decreti Luogotenenziali 23 maggio 1918, n. 725, e del decreto Ministeriale 11 giugno 1918 andranno in vigore a partire dal 20 agosto corrente anno.

Roma, 1° agosto 1918.

Il ministro: CIUFFELLI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER LE ARMI E MUNIZIONI

AVVISO.

Militari che in base al decreto Luogotenenziale del 9 dicembre 1917, n. 1954, e per disposizione dei ministri della guerra e delle armi e munizioni sono stati mantenuti a lavorare in qualità di comandati presso le ditte alle quali appartengono:

Vernazza Egidio, 1896-3, qualificato direttore tecnico appartenente alla ditta Luigi Oneto di Cornigliano Ligure, rimanga a lavorare presso la ditta, in qualità di comandato, per un periodo di tre mesi.

Pignatelli Francesco, 1897-1, qualificato gruista — Ciotola Giovanni, 1897-1, qualificato gruista, appartenenti alla ditta Ilva di Bagnoli (Napoli), rimangano a lavorare presso la ditta, in qualità di comandati, per un periodo di tre mesi.

De Trizio Tobia, 1895-1, qualificato tornitore attrezzista, appartenente alla ditta De Bellis di Castellana, rimanga a lavorare presso la ditta, in qualità di comandato, per un periodo di tre mesi.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 5).

1ª pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3,50 %	265960	52 50	Marchese Giuseppe, *Enrico*, Giacomo e Clelia, moglie di Passano Giovanni fu Giovanni Battista, eredi indivisi, dom. in Genova; con usufrutto a Parodi Anna fu *Giovanni*, ved. di Marchese Giovanni Battista, dom. a Genova	Marchese Giuseppe, *Federico-Enrico*, Giacomo e Clelia, moglie di Passano Giovanni fu Giovanni Battista, eredi indivisi, dom. in Genova; con usufrutto a Parodi Anna fu *Giacomo*, ved. di Marchese Giovanni Battista, dom. a Genova
5 %	51902	15 —	Giaramida *Giuseppe* fu Giacomo, minore, sotto la patria potestà della madre D'Antoni Antonia fu Giuseppe, ved. Giaramida, dom. in Santa Ninfa (Trapani)	Giaramida *Ninfa* fu Giacomo, minore, ecc., come contro
»	51910	15 —	Torelli *Vincenza* fu Salvatore, minore, sotto la patria potestà della madre Sinacori Rosa di Francesco, ved. Torelli, dom. a Santa Ninfa (Trapani)	Torelli *Rosa* fu Salvatore, minore, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 3 agosto 1918.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298:

Si notifica

che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	155819	Deagostini Cesare fu Giuseppe Antonio, domiciliato in Salerno. Vincolata . . . L.	35 —
5 %	1094818 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Rubatti Emilia fu Giuseppe, nubile, domiciliata in Torino . . . » Per l'usufrutto: Piazza Celestino fu Giovanni.	125 —
3.50 %	745828	Parrocchia di San Pietro Apostolo in Torraca (Salerno). . . . »	59 50
»	694410	Azzolina Maria Rosa fu Gioacchino moglie di Consentino Benedetto fu Pietro, domiciliato a Mistretta (Messina). Vincolata . . . »	52 50
»	607180 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Massaferro Bartolomeo di Andrea, domiciliato a Finalmarina (Genova). . . . » Per l'usufrutto: Massaferro Paola fu Pietro e Massaferro Andrea fu Bartolomeo, domiciliati a Genova, coniugi, congiuntamente e cumulativamente	175 —
»	384662 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Brambilla Antonio fu Ferdinando, domiciliato in Milano . . . » Per l'usufrutto: Bajla Giovannina fu Luigi, vedova di Brambilla Ferdinando.	311 50
»	261002	Avonto Giuseppe di Giuseppe, domiciliato a Langosco (Pavia). Vincolata . . . »	7 —
3.50 % (*ex*-3.75 %)	60110	Iannitto-Bonanno Giuseppe fu Gaetano, domiciliato in Noto (Siracusa). . . . »	60 —
3.50 %	707433	Comune di Volturino (Foggia). Vincolata . . . »	17 50
P. N. 5 %	26195	Cioce Angela fu Nicola, vedova di Faccilongo Scipione, domiciliata a Bari. Vincolata . . . »	105 —
3.50 %	182198	Perugini Alfonso fu Donato, domiciliato a Pietrastornina (Avellino). Vincolata . . . »	70 —
3.50 % (1902)	23335	Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista di Castelvetrano (Trapani) per la Cassa dell'Esposizione del Giovedì Santo. Avvertenza d'affrancazione . . . »	14 —
»	23336	Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista di Castelvetrano (Trapani) per l'eredità di Palma Cavalea. Avvertenza d'affrancazione. . . . »	21 —
3.50 %	473271	Carcano Baldassare Ferruccio fu Giulio, domiciliato in San Perone, frazione del comune di Torriano (Pavia). Vincolata. . »	70 —

Roma, 31 maggio 1918.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO PER L'ASSISTENZA MILITARE E LE PENSIONI DI GUERRA

Elenco **A**.

Dirette.

Nunzi Sante, soldato, L. 882 — Giandoso Angelo, id., L. 612 — Burriello Gino Umberto, id., L. 630 — Cocchi Armando, sergente, L. 1120 — Masengo Carlo, soldato, L. 612 — Scali Luigi Filippo, id., L. 612 — Del Vecchio Domenico, id., L. 612 — Sala Pietro, id., L. 1008 — Gherardini Achille, id., L 630 — Boiardi Prospero, caporale, L. 720 — Marconi Dante, soldato, L. 1008 — Marcon Domenico, id., L. 1008 — Lombardi Marcello Francesco, id., L. 612.

Mazzana Giov. Battista, soldato, L. 612 — Lega Alberto, id., L. 612 Scola Domenico, id., L. 612 — Sollai Antonino, id., L. 630 — Barini Carlo Antonio, id., L. 612 — Cesarini Martino, id., L. 1008 Zanardo Egidio, caporale, L. 1344 — Da Costa Edoardo, soldato, L. 1008 — Varagone Gaspare, id., L. 630 — Altieri Giuseppe, id., L. 882 — Brunelli Attilio, id., L. 630 — Nassetti Gaetano Girolamo, id., L. 1344.

Faccioli Giuseppe, caporale, L. 840 — Anicato Guido Francesco, soldato, L. 630 — Matteucci Giuseppe, id., L. 1008 — Zibardi Enrico, id., L. 1008 — Rigoli Carlo, id., L. 630 — Mammarella Antonio, id., L. 630 — Madonia G. Battista, id., L. 1344 — Cosenza Domenico, id., L. 612 — Massa Aniello, id., L. 612 — Gri-

maldi Maurizio, caporale, L. 1344 — Paiola Alberto Antonio Giovanni, soldato, L. 1260.

Fraschetti Alberto, soldato, L. 630 — Cavanna Enrico Angelo, id., L. 1008 — Belloni Francesco, id., L. 1008 — Schiavano Ippazio, id., L. 1008 — Marchioni Vittorio, id., L. 1008 — Bordacchini Umberto, id., L. 612 — Antecini Alberto, id., L. 612 — Vairetto Secondo, id., L. 1260 — Imperiale Cesario, id., L. 630 — Boriati Giuseppe, caporale, L. 1344 — D'Agostino Nicola, soldato, L. 630 — Bucciarelli Ferdinando, id., L. 612 — Moroschi Bortolo, id., L. 1008 — Ciaranfi Giovanni, id., L. 612.

Faglia Guido Michele, caporale, L. 1680, assegno suppletivo, L. 150 — Sella Eugenio, soldato, L. 612 — Giglio'a Michele, id., L. 630 — Bruccoleri Calogero, id., L. 630 — Spanti Antonino, id., lire 630 — Latronico Alessandro, id., L. 612 — Ciolfi Gaetano, lire 1008 — Priolo Girolamo, soldato, L. 1008 — Lusé Luigi Giacomo, id., L 1008 — Invernizzi Giuseppe, id., L. 840 — Zanovello Luigi, L. 945 — Marradi Marino, sergente, L. 912 — Mangiante Antonio, soldato, L. 630.

Presenti Ricciardo, soldato, L. 612 — Indorato Ignazio Gaetano Emanuele, id., L. 756 — Campora Giovanni, id., L. 612 — Monticelli Daniele, sergente, L. 1120 — Granchi Pietro, soldato, L. 612 — Gerlin Angelo, id., L. 1008 — Frate Vincenzo Antonio, caporale, L. 840 — Bussetti Alberico, soldato, L. 1008 — Romanello Francesco, id., L. 630 — Treccani Giacomo, caporale, L. 1344 — Beccia Paolo, soldato, L. 1008 — Ammendola Michele, id., L. 630.

Guaini Carlo, soldato, L. 1008 — Reynaud Cesare Giovanni, id., lire 630 — Tumbarello Felice, id., L. 1008 — Marchi Domenico, id., L. 630 — Armenti Giuseppe, id., L. 612 — Nobile Liberato Francesco, caporale, L. 840 — Nardelli Leonardo, soldato, L. 612 — Coppola Giovanni, caporale, L. 840 — Pardella Oreste, soldato, L. 612 — Fadda Giuseppe Raimondo, id., L. 612 — Falcone Giuseppe, id., L. 1008 — Giannetti Anselmo, id., L. 630 — Lugo Gaetano, id., L. 756.

Abati Gaetano, soldato, L. 612 — Magni Luigi, id., L. 630 — Bozzato Giovanni, id., L. 630 — Toselli Domenico, id., L. 1008 — Agrello Domenico, id., L. 612 — D'Addezio Ruggero, caporale L. 840 — Vicaretti Pasquale, soldato, L. 630 — Calugi Dario, id., L. 630 — Rota Luigi, id., L. 1260, assegno supplementare L. 150 — Sinagoga Felice, caporale, L. 1344 — Rucchetta Francesco, soldato, L. 630 — Arlati Angelo, id., L. 612.

Ottaviani Giuseppe, soldato, L. 612 — Salucci Pasquale, id., L. 612 — Rosoini Angelo, id., L. 1008 — Pielluoci Salvatore, id., L. 1260 — Filippozzi Marcello, caporale, L. 1008 — Incamisa Salvatore, soldato, L. 1008 — Monaco Antonio, caporale, L. 840 — Gioia Pietrantonio, soldato, L. 630 — Cordero Paolo, id., L. 612 — Ciabatti Modesto Francesco Paolo, caporale, L. 720 — Cintoi Angiolo, soldato, L. 630.

Boccia Francesco, soldato, L. 612 — Ferrari G. Battista Domenico, id., L. 1008 — Campanella Vito Antonio, id., L. 612 — Taglioretti Paolo, id, L. 1008 — Chessa Giovanni Francesco, id., L. 1008 — Muisini Giuseppe, id., L. 1008 — Furone Giuseppe, id., L. 1008 — Costantini Amedeo, caporale, L. 1344 — Sena Saverio, soldato, L. 1008 — Redondi Rocco, id., L. 1008 — Casadidio Angelo, id., L. 612 — Cecconi Angelo, id., L. 1008 — Belli Bartolomeo, id., L. 1008.

(*Continua*).

MINISTERO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

COMUNICATO.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916 n. 224, determinato il giorno 27 luglio 1918, da valere dal giorno 29 luglio al giorno 4 agosto 1918: L. 169,05.

Roma, 28 luglio 1918.

Indicazione del corso della rendita e dei titoli a norma del R. decreto 12 novembre 1917, n. 1858 e del decreto Ministeriale 16 novembre 1917, fissato d'accordo col Ministero del tesoro.

Roma, 6 agosto 1918.

CONSOLIDATI: **Titoli di Stato.**	Corso medio
Rendita 3,50 % netto	82 32
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	76 —
Rendita 3 % lordo	56 50
Prestiti 5 % netto (IV e V)	85 85
REDIMIBILI:	
Buoni del tesoro 4 % quinquennali con scadenza:	
al 1° ottobre 1918	99 80
al 1° aprile 1919	99 25
al 1° ottobre 1919	99 75
al 1° ottobre 1920	98 25
Buoni del tesoro 5 % triennali con scadenza:	
al 1° aprile 1919	98 80
al 1° ottobre 1919	99 60
al 1° aprile 1920	99 40
al 1° ottobre 1920	99 20
Buoni del tesoro 5 % quinquennali con scadenza:	
al 1° aprile 1921	99 20
al 1° ottobre 1921	98 76
al 1° aprile 1922	98 50
al 1° ottobre 1922	98 25
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione gennaio 1915) Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione luglio 1915)	80 72
Prestito nazionale 5 % netto (Emissione gennaio 1916)	85 21
Obbligazioni 3 1/2 % netto redimibili (Categoria 1ª)	400 —
Obbligazioni 3 % netto redimibili	350 —
Obbligazioni 5 % del prestito Blount 1866	97 —
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule	317 75
Obbligazioni 3 % (comuni) delle SS. FF. Romane	334 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia del Tirreno	438 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Maremmana	463 —
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	348 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Udine-Pontebba	430 —
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia	312 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B.	341 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. E'	342 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia centrale toscana	580 —
Obbligazioni 5 % per i lavori di risanamento della città di Napoli	435 —
Titoli garantiti dallo Stato.	
Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	313 25
Obbligazioni 5 % del prestito unificato della città di Napoli	79 25
Cartelle di credito comunale e provinciale 4 %	82 —
Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma)	405 —
Cartelle ordinarie di credito comunale e provinciale 3,75 %	81 —
Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto	474 33
Cartelle fondiarie.	
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 5 %	493 56
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 4 1/2 %	475 27
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 3 1/2 %	473 83
Cartelle del Credito Fondiario dell'Opera Pia di San Paolo di Torino 3,75 %	505 —
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo di Torino 3 1/2 %	489 —
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3,75 %	494 62
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 %	507 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 %	490 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	452 50
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 %	476 —

Avvertenze. — Il corso dei buoni del tesoro, del Prestito nazionale (emissione gennaio 1915 e luglio 1915, 4 1/2 0/0 netto;

emissione gennaio 1916, 5 0[0 netto) delle obbligazioni redimibili 3 1[2 0[0 e 3 0[0, delle cartelle di Credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) s'intende « più gli interessi »; per tutti gli altri titoli s'intende « compresi gli interessi ».

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo — *6 agosto 1918* (Bollettino di guerra n. 1171).

Sull'altipiano di Asiago nella regione del Grappa e sul Basso Piave, l'attività delle opposte artiglierie fu alquanto più intensa.

Nostre batterie controbatterono prontamente ed efficacemente batterie nemiche; colpirono centri vitali dell'avversario e fecero saltare un deposito di munizioni sul Basso Piave.

Riparti britannici e nostri in esplorazione tennero in allarme le linee nemiche sull'altipiano di Asiago.

Sugli isolotti del Piave pattuglie in ricognizione ricuperarono copioso materiale bellico abbandonato dal nemico.

Le condizioni atmosferiche hanno favorito le operazioni aeree dei dirigibili e degli aviatori nostri ed alleati.

Sei velivoli avversari e un pallone frenato vennero abbattuti.

Diaz.

Settori esteri.

In Champagne la situazione dei belligeranti permane invariata.

Informano da Parigi che constatazioni fatte permettono di ritenere che il limite della ritirata dei tedeschi non è stato ancora raggiunto.

Infatti essi continuano ad appiccare incendi e a togliere linee telefoniche e ferroviare a scartamento ridotto in prossimità del fronte, mentre moltiplicano i posti radiotelegrafici.

I critici militari dell'Intesa, esponendo la situazione del nemico tra la Vesle e l'Aisne, che considerano sfavorevole ad una efficace difesa, dicono di sperare che la persistente pressione degli alleati provocherà un nuovo indietreggiamento e suppongono che questo indietreggiamento sarà effettuato quando il nemico avrà guadagnato il tempo necessario allo sgombero del materiale.

I critici suddetti credono generalmente che i tedeschi ripiegheranno sull'Aisne, poichè non è presumibile che il Kronprinz voglia mantenere il fiume alle spalle.

In quanto al ripiegamento nei dintorni d'Albert, il corrispondente dell'*Agenzia Havas* dal fronte britannico, dopo d'aver detto che le pattuglie inglesi poterono ier l'altro avanzare sino all'Ancre, verso Aveluy, senza incontrare nemici, si domanda se si tratta d'un movimento locale, oppure delle prime operazioni d'un ripiegamento più esteso.

In ogni caso - esso conclude - l'indietreggiamento è un segno certo della debolezza del nemico in conseguenza della vittoria riportata nel sud.

In Macedonia e in Albania non vi sono stati ulteriori importanti combattimenti.

Ieri è continuato il bombardamento della regione parigina col super-cannone tedesco.

Nonostante le vittime e i danni sofferti, Parigi, sempre calma, ha accettato con tranquillo coraggio quest'altra manifestazione del furore e del dispetto tedesco per le ultime sanguinose sconfitte patite tra la Marna e la Vesle.

Il comandante le forze metropolitane inglesi annunzia che ieri l'altro, verso le 21,30, cinque aeronavi nemiche tentarono di passare le coste inglesi; ma mentre volavano ancora sul mare, furono attaccate da forze aeree, che lavoravano di conserva con la marina.

Tre aeronavi furono impegnate; una di esse fu abbattuta in fiamme presso la costa; un'altra fu danneggiata, ma riuscì, probabilmente, a raggiungere la base.

Il 3 corrente un sottomarino tedesco ha silurato ed affondato il trasporto-ambulanza *Warilda*, causando la morte di 123 persone.

L'*Agenzia Reuter* ha da Wladivostock che i bolscevichi sono fortemente trincerati sulla riva orientale dell'Usuri ed hanno ricevuto rinforzi da Kabarovsl e da Blagovestchanel, fra cui un distaccamento internazionale di 1000 fantaccini ed una sezione di mitragliatrici.

Un telegramma ufficiale da Londra informa che col concorso della popolazione russa, truppe alleate di terra e di mare sono sbarcate ad Arcangelo il 2 corrente e sono state accolte con entusiasmo dagli abitanti.

Notizie più particolareggiate sulla situazione dei belligeranti nei vari settori del teatro della guerra sono comunicate dall'*Agenzia Stefani* con i seguenti telegrammi:

PARIGI, 6. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

A nord di Montdidier le truppe francesi hanno progredito sino all'Avre, che costeggiano fra Braches e Morisel.

Un colpo di mano tedesco a sud-est di Montdidier è completamente fallito. Nelle mani dei francesi sono rimasti prigionieri.

Sul fronte della Vesle i francesi mantengono i loro elementi su parecchi punti della riva settentrionale, malgrado i tentativi fatti dai tedeschi per scacciarneli.

Nulla da segnalare sul resto del fronte.

PARIGI, 6. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

All'infuori dell'attività dell'artiglieria ad est di Soissons e sulla Vesle, nulla da segnalare sull'insieme del fronte.

LONDRA, 6. — Un comunicato del maresciallo Haig del pomeriggio di oggi dice:

Il nemico tentò di conquistare un nostro posto a nord-ovest di Merris; fu respinto con un contrattacco. Prendemmo prigionieri ed una mitragliatrice nel settore della foresta di Nieppe. L'artiglieria nemica bombardò con granate tossiche la parte nord di Villers-Bretonneux.

LONDRA, 6. — Il comunicato del maresciallo Haig in data di stasera dice:

All'alba di stamane il nemico sferrò un forte attacco locale contro le nostre nuove posizioni a sud di Morlancourt a cavallo della strada Bray-Cordio. L'attacco, effettuato da una divisione di truppe di riserva, riuscì ad occupare le nostre linee di trincee sopra una parte del terreno da noi preso nella notte dal 28 al 29 luglio.

Combattimenti locali continuano in questa regione; le nostre truppe hanno fatto alcuni prigionieri.

A sud-est di Robecq i nostri posti nel settore del bosco di Pacaut sono stati portati più innanzi sopra un fronte di circa duemila yards.

Nulla da segnalare circa l'aviazione.

PARIGI, 6. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito americano in data di stasera dice:

Nel settore tenuto dalle nostre truppe lungo la Vesle la giornata è stata caratterizzata da un violento fuoco di artiglieria e da tiri di mitragliatrici.

PARIGI, 6. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito d'Oriente, in data 5 agosto, dice:

Attività dell'artiglieria sullo Struma, sul Vardar, nell'ansa della Cerna e a nord di Monastir.

In Albania il nemico non ha rinnovato i suoi attacchi.

Velivoli britannici hanno abbattuto un aeroplano tedesco ed hanno bombardato depositi nemici nella valle dello Struma.

Il Re d'Inghilterra al Re d'Italia

ROMA, 6. — In occasione dell'anniversario del 4° anno di guerra il Re Giorgio d'Inghilterra ha inviato a S. M. il Re il seguente telegramma:

Nel 4° anniversario del giorno in cui il mio paese entrò nel grande conflitto che ancora imperversa nel

mondo mi è grato di inviare a V. M. il mio saluto e confermare ancora una volta l'immutato proposito dell'Impero Britannico di dedicare tutte le sue energie ad una vittoriosa conclusione della guerra.

Grazie ai propositi dei nostri popoli e alla splendida azione dei nostri marinai e soldati confido che l'alba di una pace vittoriosa non sia molto lontana.

Sua Maestà il Re ha così risposto:

L'incrollabile fiducia nella vittoria degli alleati che Vostra Maestà si è compiaciuta di nuovamente affermare col suo telegramma è saldamente condivisa in Italia dalla Nazione tutta, dall'esercito, dalla marina e da me.

Noi abbiamo fede nella vittoria perchè abbiamo fede nella giustizia della nostra causa, nel valore dei nostri combattenti e nell'unione leale ed indefettibile degli alleati.

Foch maresciallo di Francia

PARIGI, 6. — Il decreto che nomina il generale Foch maresciallo di Francia è preceduto da un rapporto del presidente del Consiglio Clémenceau al presidente della Repubblica Poincaré.

Esso dice:

« Il decreto 24 dicembre 1916 fece rivivere per la prima volta la dignità di maresciallo. Ho l'onore di sottoporre alla vostra firma, a nome del Governo, e, posso affermarlo, a nome dell'intera Francia, un decreto che conferisce al generale Foch quell'alta ricompensa nazionale.

Nell'ora in cui il nemico con una formidabile offensiva sopra un fronte di 100 chilometri contava di strappare una decisione e di imporre una pace tedesca che segnerebbe l'asservimento del mondo, Château Thierry è stata conquistata; oltre 200 villaggi sono stati liberati, 35.000 prigionieri e 700 cannoni sono stati presi, le speranze, altamente proclamate dal nemico, sono crollate e i gloriosi eserciti alleati sono stati gettati con un solo slancio vittorioso dalle rive della Marna alle rive dell'Aisne.

Tali sono i risultati della manovra così mirabilmente concepita dall'alto comando come è stata superbamente eseguita dagli incomparabili capi.

La fiducia posta dalla repubblica in tutti gli alleati, nel vincitore delle paludi di Saint-Gond, nel capo illustre dell'Yser e della Somme è stata pienamente giustificata. La dignità di maresciallo conferita al generale Foch sarà non soltanto una ricompensa pei servigi passati, ma consacrerà meglio ancora nell'avvenire l'autorità del grande uomo di guerra chiamato a condurre gli eserciti dell'Intesa alla vittoria definitiva ».

CRONACA ITALIANA

L'on. Nitti a Roma. — Ieri è giunto l'on. Nitti, ministro del tesoro, di ritorno dal suo viaggio in Francia e in Inghilterra.

Per Nazario Sauro. — Nel secondo anniversario del martirio di Nazario Sauro, Roma tributerà alla sua memoria solenni onoranze per iniziativa di un apposito Comitato presieduto da S. E. Foscari in collaborazione con la Lega navale. Il giorno 18 corrente verrà inaugurato al Pincio il busto al martire, opera dello scultore Mayer. Nello stesso giorno verrà consegnato a Gabriele d'Annunzio il vessillo che, nel nome di Nazario Sauro, offrono gli irredenti adriatici alla squadriglia comandata dall'eroico poeta.

Le due manifestazioni costituiranno una nuova grande affermazione nazionale e adriatica.

Il ministro delle finanze comunica:

Lo sviluppo delle entrate erariali continua. Il primo mese dello esercizio in corso presenta, sul corrispondente mese del 1917, un incremento di 80 milioni costituito principalmente da 27 milioni di aumento nei tabacchi, da 29 milioni nelle tasse sugli affari e da 10 milioni nei dazi doganali.

TELEGRAMMI " STEFANI "

LONDRA, 5. — I tedeschi hanno silurato e affondato il 3 corrente la nave trasporto-ambulanza britannica *Warilda*. Fra i morti vi sono parecchi infermieri.

Il *Warilda* trasportava 600 tra feriti e malati, oltre all'equipaggio e al personale. Più di 650 superstiti sono stati ricondotti sabato scorso. La maggior parte erano in camicia e avevano sopportato gravi sofferenze. Due cacciatorpediniere britannici che scortavano il trasporto-ambulanza lanciarono bombe contro il sottomarino, ma la notte era oscurissima, il mare agitato e soffiava un vento violento.

Un siluro colpì la nave dietro la camera delle macchine uccidendo il terzo meccanico e due altri membri del personale delle macchine, distruggendo la dinamo e immergendo così la nave nell'oscurità. Proprio al disopra della dinamo vi era una sala d'infermeria contenente oltre cento malati e feriti, la maggior parte dei quali rimasero uccisi sul colpo dall'esplosione e numerosi altri, feriti dal siluro, si trovarono intercettati, fuori della possibilità di qualsiasi soccorso e tutti perirono, eccetto alcuni che si gettarono in mare e vennero raccolti. Questa parte della nave s'immerse subito e l'acqua inondò la sala dell'infermeria annegando gli uomini che si trovavano nell'impossibilità di liberarsi.

Fu fra le tenebre che si svolse la lotta terribile per soccorrere i malati e i feriti. Il trasporto-ambulanza rimase per due ore a galla continuando a camminare quasi tutto il tempo, perchè era impossibile arrestare le macchine. Tre o quattro scialuppe si spezzarono mentre venivano poste in mare e i loro passeggeri precipitarono nelle acque.

Tutti i militari feriti o malati e gli infermieri rendono omaggio agli eroici sforzi degli ufficiali e degli uomini dell'equipaggio.

PARIGI, 6. — L'Alta Corte di giustizia ha ritenuto Malvy colpevole del reato di prevaricazione.

La Corte, riunita in Camera di Consiglio, dovrà esaminare la pena da pronunciarsi.

PARIGI, 6. — L'Alta Corte di giustizia, in Camera di Consiglio, dopo lunga discussione, si è pronunciata con 101 voti contro 81 per l'ammissione della questione sussidiaria della prevaricazione.

Malvy è stato condannato a cinque anni di bando senza degradazione civica.

PARIGI, 6. — *Alta Corte di giustizia.* — La sentenza letta in seduta pubblica dichiara completamente infondate le accuse di tradimento formulate contro Malvy; respinge pure le accuse di complicità in tradimento; dichiara che un piano costante fu concertato fin dalla fine del 1914 per rovinare la difesa del paese portando nocumento alla forza morale della nazione e allo spirito di disciplina dell'esercito; che la propaganda fu esercitata specialmente con la creazione di giornali, con la diffusione di discorsi e di conferenze; che Malvy conobbe la criminosa impresa che fu causa principale degli ammutinamenti del 1917 e invece di combattere energicamente la propaganda sovvenzionò un giornale i cui redattori furono condannati per intelligenza col nemico; che egli dette istruzioni per sospendere l'azione penale a favore di noti anarchici; che Malvy pretende invano che tale politica, tendente alla unione sacra di tutti i francesi, non debba esser messa in causa dinanzi all'Alta Corte e che abbia agito così per evitare disordini, perchè lo slancio patriottico della quasi unanimità degli operai francesi dimostrò il contrario e questi avrebbero espulso i colpevoli dalle loro organizzazioni.

PARIGI, 6. — Il Consiglio dei ministri ha elevato il generale Foch alla dignità di maresciallo di Francia ed ha conferito la medaglia militare al generale Pétain.

ZURIGO, 6. — Si ha da Kieff: L'altro giorno vi è stato un attentato contro il ministro delle comunicazioni Boutenko.

Mentre passava in carrozza, uno sconosciuto gli sparò contro alcune revolverate senza ferirlo.

Si ha da Vienna: Il Consiglio comunale di Vienna ha approvato un'energica protesta contro l'aumento dell'80 per cento del prezzo del pane, rilevando i pericoli che possono sorgere nei riguardi dell'ordine pubblico.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*